

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 49 del 26/11/2024

Presiede Il Presidente del Consiglio Bargagna Alessandro

È PRESENTE IL SINDACO CONTI MICHELE

Sono inoltre presenti gli Assessori: BEDINI FILIPPO, PESCIATINI PAOLO, BUSCEMI RICCARDO, LATROFA RAFFAELE, SCARPA FRIDA, PORCARO GABRIELLA, GAMBINI GIULIA, DRINGOLI MASSIMO, BONANNO GIOVANNA

Assiste Il Vice Segretario Cristina Pollegione

Scrutatori: Consiglieri: MANCINI VIRGINIA, SOFIA LUIGI MARIA, VOUK LORENZO

OGGETTO: MODIFICHE DELLO STATUTO DI PISAMO – AZIENDA PER LA MOBILITÀ S.R.L. – APPROVAZIONE

Consiglieri in carica

NOMINATIVO	P/A	NOMINATIVO	P/A
CONTI MICHELE	P	MAGGINI ANDREA	P
AULETTA FRANCESCO	P	MANCINI VIRGINIA	P
BARGAGNA ALESSANDRO	P	MARTINELLI PAOLO	P
BARSANTINI STEFANO	P	NERINI MAURIZIO	P
BELLOMINI MARIA GRAZIA	P	NICCOLAI FRANCESCO	P
BENEDETTI GIORGIO	P	ORLANZA ALESSANDRA	P
BIONDI MARCO	P	PAGNIN SILVIA	P
BONSANGUE RAFFAELLA	AG	PASQUALINO GIOVANNI	P
BRUNI ENRICO	A	POLI VERONICA	P
CERRI EDOARDO	P	RAMALLI DALIA	A
CIAVARRELLA ANGELO	P	SCOGNAMIGLIO MARIA ANTONIETTA	P
COMPARE RACHELE	P	SIKERA AMANUEL	P
COSTA CATERINA	P	SOFIA LUIGI MARIA	P
DEL ROSSO ELENA	P	TRAMONTANA CORDELIA	P
FERRANTE ANDREA	P	TRAPANI MATTEO	A
GIONFRIDDO GIANLUCA	P	VOUK LORENZO	P
LACROCE EMILIA	A		



COMUNE DI PISA

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- il Comune di Pisa detiene una partecipazione di nominali € 1.280.500,00 nella Pisamo – Azienda per la Mobilità S.r.l. (d’ora in avanti anche “Società”), società avente sede in Pisa, capitale sociale di € 1.300.000,00, iscritta al Registro delle Imprese, codice fiscale 01707050504;
- con Deliberazione del C.C. n. 66 del 18 dicembre 2023 è stato approvato il Piano di razionalizzazione delle partecipazioni societarie detenute dal Comune di Pisa ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs. 175/2016, nel quale, tra l’altro, è stato previsto il mantenimento della partecipazione nella Pisamo – Azienda per la Mobilità S.r.l.;

VISTO il vigente Statuto di Pisamo – Azienda per la Mobilità S.r.l. conforme al modello della società strumentale ai sensi del D.Lgs. 175/2016 (“Testo Unico delle Società a partecipazione pubblica”);

RICHIAMATA la deliberazione del C.C. n. 55 del 23.10.2023 “Approvazione delle linee programmatiche di mandato per il periodo 2023/2028 ai sensi del TUEL e dello Statuto Comunale”;

RICHIAMATA, altresì la deliberazione del C.C. n. 64 del 05.12.2023 “Documento Unico di Programmazione 2024-2026 – Approvazione”, contenente gli obiettivi strategici ed operativi e tra questi quello dell’operatività di una società in house a supporto dell’azione amministrativa dell’Ente in ambito culturale e turistico;

VISTO l’allegato “A”, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, nel quale è riportata la proposta di integrazione e di modifica di vari articoli finalizzata a:

- precisare l’oggetto sociale integrandolo altresì con le attività afferenti alla gestione dei bagni pubblici e alla gestione degli eventi culturali, turistici e sportivi;
- cambiare la denominazione sociale da Pisamo – Azienda per la Mobilità S.r.l. a Pisamo S.r.l.;
- consentire all’Assemblea di poter scegliere se dotare la Società di un organo amministrativo collegiale (“Consiglio di Amministrazione”) in luogo di uno monocratico (“Amministratore Unico”);

VALUTATA favorevolmente la proposta presentata dal Sindaco in quanto funzionale a dettagliare i compiti affidabili alla Società ed integrare la disciplina del Consiglio di Amministrazione;

CONSIDERATO che, ai fini del controllo analogo congiunto tra i soci della Pisamo – Azienda per la Mobilità S.r.l. è stata sottoscritta in data 14 aprile 2011, Convenzione ex art. 30 del D.Lgs. 267/2000, atto rogato dal Segretario Generale del Comune di Pisa, rep. 55453, fas. 343;

CONSIDERATO che il Comune di Calci è entrato a far parte della compagine sociale in data 22.06.2018 ed ha sottoscritto la suddetta Convenzione in pari data;

PRESO ATTO che con Deliberazione della Assemblea di coordinamento tra i soci della Pisamo – Azienda per la Mobilità S.r.l., del 24.09.2024, convocata ai sensi della suddetta Convenzione, è stato approvato all’unanimità lo schema di modifiche da apportare allo statuto della Società;

RILEVATA la propria competenza in ordine al presente atto deliberativo in relazione al combinato disposto dell’art. 42, comma 2, lett. e) del D.Lgs. 267/2000 e dell’art. 7, comma 7, del D.Lgs. 175/2016;

DATO ATTO che le modifiche proposte allo Statuto della Società, come evidenziato nell’allegata relazione tecnica (allegato “B”) rafforzano ed implementano il perseguimento delle finalità istituzionali di cui all’art. 4 del D.Lgs. 175/2016, avuto riguardo allo svolgimento dei servizi per i comuni soci in un’ottica di efficienza, efficacia ed economicità dell’azione amministrativa;



COMUNE DI PISA

VISTI:

- la relazione tecnica, allegato “B”;
- il quadro sinottico, allegato “C”, con i quale sono messi a confronto il testo dello statuto attualmente vigente e quello proposto contenuto nell’allegato “A”;
- l’allegato parere in ordine alla regolarità tecnica, espresso ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000, dal Dirigente della Direzione 04 “Programmazione e Controllo - Provveditorato - Economato - Aziende - Servizi Assicurativi - Servizi Istituzionali - Contratti”;
- l’allegato parere del Collegio dei Revisori, espresso ai sensi dell’art. 239, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 267/2000;

VISTO il parere espresso dalla IV Commissione consiliare in data 19 novembre 2024;

VISTI gli emendamenti dal n. 1 al n. 8 (prot. 136729) presentati dal Consigliere Gionfriddo (LCDP), che si allegano al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale, che messi in votazione vengono respinti dal Consiglio Comunale;

VISTI gli emendamenti dal n. 9 al n.13 (prot. 136737) presentati dal Consigliere Auletta (DIC: UCIC-RC), che si allegano al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale, che messi in votazione vengono respinti dal Consiglio Comunale;

VISTI gli emendamenti dal n. 14 al n.29 (prot.136767) presentati dal Consigliere Bruni (PD), che si allegano al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale, che messi in votazione vengono respinti dal Consiglio Comunale;

Visti i pareri di regolarità tecnica agli emendamenti (prot. n. 138103);

Visti i pareri dei revisori dei conti agli emendamenti (prot. n. 138103);

A maggioranza dei presenti con voti resi nelle forme di legge debitamente controllati dagli scrutinatori, essendosi verificato il seguente risultato:

PRESENTI N. 28

FAVOREVOLI N. 20

CONTRARI N. 8 (Auletta, Biondi, Ferrante, Gionfriddo, Martinelli, Pagnin, Scognamiglio e Sofia)

DELIBERA

- 1) di approvare, per quanto di competenza, le modifiche allo statuto della Pisamo – Azienda per la Mobilità S.r.l. nel testo riportato nell’allegato “A”, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 2) di autorizzare il Sindaco, o suo delegato, ad intervenire all’Assemblea dei soci della suddetta società ad approvare le deliberazioni necessarie all’approvazione delle modifiche allo Statuto della Società;
- 3) di trasmettere copia della presente deliberazione all’Amministratore Unico della Pisamo – Azienda per la Mobilità S.r.l.;
- 4) di pubblicare la presente deliberazione all’Albo pretorio;
- 5) di significare che, nel caso di controversia, la materia oggetto della presente determinazione rientra nella giurisdizione del TAR e che è inoltre esperibile il ricorso amministrativo per via straordinaria



COMUNE DI PISA

al Capo dello Stato, in entrambi i casi nei termini ed alle condizioni previste dal D.Lgs. 104/2010 e dal D.P.R. 1199/1971.

indi il CONSIGLIO COMUNALE

in ragione della necessità di procedere alle modifiche dello statuto della Pisamo – Azienda per la Mobilità S.r.l. e dell’urgenza di assegnare alla medesima gli obiettivi e gli indirizzi strategici di cui alla presente deliberazione;

A maggioranza dei presenti con voti resi nelle forme di legge debitamente controllati dagli scrutinatori, essendosi verificato il seguente risultato:

PRESENTI N. 28

FAVOREVOLI N. 20

CONTRARI N. 8 (Auletta, Biondi, Ferrante, Gionfriddo, Martinelli, Pagnin, Scognamiglio e Sofia)

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” – T.U.E.L. approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000 e ss.mm.ii.

Letto, confermato e sottoscritto con firma digitale.

Il Presidente

Il Vice Segretario

Bargagna Alessandro

Cristina Pollegione

Uffici Partecipati	
SINDACO	SEGRETARIO GENERALE
GRUPPI CONSILIARI	URP
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO	DD 04 Programmazione e controllo – Provveditorato – Economato – Aziende – Servizi assicurativi – Servizi istituzionali – Contratti

PISAMO S.R.L.

S T A T U T O

TITOLO I

Denominazione, sede, oggetto e durata

Art. 1 - Costituzione e denominazione

1. È costituita la società a responsabilità limitata, a capitale interamente pubblico, denominata “PISAMO S.r.l.”
2. PISAMO S.r.l. è una società in house, ai sensi dell’art. 16 del decreto legislativo 19 agosto 2016 n. 175.
3. Il presente statuto è parte integrante dell’atto costitutivo della società.

Art. 2 - Sede

1. La società ha sede legale nel territorio del Comune di Pisa, all’indirizzo risultante dal Registro delle imprese ai sensi dell’art. 111-ter delle Disposizioni di attuazione al Codice Civile.
2. La società può trasferire la sede legale nell’ambito del territorio del Comune di Pisa ed istituire e sopprimere sedi secondarie nel territorio nazionale.

Art. 3 - Oggetto sociale

1. La società ha per oggetto esclusivo la produzione di beni e servizi strumentali agli enti locali soci, ai sensi dell’art. 4, comma 2, lett. d), del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, incluso, nei casi consentiti dalla legge, lo svolgimento esternalizzato di funzioni amministrative di competenza degli stessi enti, in materia di:
 - a) mobilità urbana, viabilità, circolazione stradale e traffico, sosta;
 - b) gestione e organizzazione di eventi culturali, turistici e sportivi su indicazione degli enti soci;
 - c) gestione e organizzazione dell’accoglienza e della informazione turistica nonché gestione di servizi in ambito culturale e turistico.
2. In particolare, la società può svolgere per i soci le seguenti attività:
 - a) supporto e assistenza tecnica per la definizione delle politiche nei settori

sopra indicati, per l'attuazione delle stesse e per la valutazione degli effetti, ivi incluso lo studio e la predisposizione di atti amministrativi, normativi e di pianificazione da adottare da parte dei soci;

b) studio, progettazione, assistenza tecnica organizzazione, attuazione e monitoraggio di interventi per la razionalizzazione del traffico, per la circolazione veicolare, per la mobilità urbana e per la risoluzione di problematiche inerenti alla viabilità e la sosta;

c) progettazione e realizzazione, quest'ultima non direttamente bensì con le modalità di cui alla normativa in materia di contratti pubblici tempo per tempo vigente, di lavori e opere inerenti alla mobilità sostenibile, la circolazione stradale, la sicurezza stradale, le infrastrutture viarie e la sosta; relativa manutenzione sia ordinaria che straordinaria e gestione;

d) progettazione e realizzazione, quest'ultima non direttamente bensì con le modalità di cui alla normativa in materia di contratti pubblici tempo per tempo vigente, della segnaletica stradale, sia orizzontale che verticale, anche luminosa, nonché di ogni eventuale impianto o tecnologia finalizzata al controllo ed alla regolazione del traffico e della sosta; relativa manutenzione sia ordinaria che straordinaria e gestione;

e) rilascio e distribuzione di titoli per l'accesso alle zone a traffico limitato e/o per la sosta, ed esazione dei relativi diritti;

f) organizzazione e gestione, quest'ultima non direttamente bensì con le modalità di cui alla normativa in materia di contratti pubblici tempo per tempo vigente, della sosta a pagamento su strade ed aree di uso pubblico;

g) rimozione e blocco dei veicoli, disposti dagli organi competenti ai sensi del Codice della Strada, e custodia dei veicoli rimossi; rimozione delle biciclette abbandonate o collocate fuori dagli spazi consentiti;

h) gestione e custodia del demanio stradale e di spazi ed aree pubbliche;

i) svolgimento di servizi di informazione alla cittadinanza nelle materie sopra indicate, anche attraverso la realizzazione di sportelli al pubblico e campagne

informative;

j) coordinamento dei servizi di prevenzione e accertamento delle violazioni da parte degli "ausiliari del traffico" ai sensi dell'art. 17, commi 132 e 133, della legge 15 maggio 1997 n. 127 e dell'art. 68, commi 1-3, della legge 23 dicembre 1999 n. 488;

k) organizzazione e gestione dell'offerta di mobilità sostenibile;

l) organizzazione di manifestazioni, convegni, eventi per i Comuni soci purché funzionali al raggiungimento dei fini istituzionali;

m) la gestione dei servizi igienici nelle aree di sosta e nelle zone a vocazione turistica;

n) svolgimento di funzioni amministrative connesse, complementari, collaterali o di supporto alle attività di cui ai punti precedenti, incluse, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le funzioni autorizzatorie e sanzionatorie, nei limiti e con le modalità previste dalle norme di legge e regolamentari, tempo per tempo vigenti.

3. L'esercizio delle funzioni amministrative può riguardare sia lo svolgimento completo di procedimenti e l'adozione dei provvedimenti finali sia lo svolgimento di parte di essi o di sub-procedimenti.

4. La società riceve l'affidamento diretto di contratti da ciascun socio che esercita su di essa il controllo analogo anche in forma congiunta.

5. Ai sensi dell'art. 16 del decreto legislativo 19 agosto 2016 n. 175, oltre l'ottanta per cento del fatturato annuo della società deve essere effettuato nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dagli enti locali soci e la produzione ulteriore rispetto a detto limite di fatturato è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società.

5-bis. Rientrano nelle attività di cui al comma precedente, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

a) gestione della sosta a pagamento nei parcheggi in struttura;

- b) gestione delle aree di sosta dei camper;
- c) attività di trasporto turistico non di linea attraverso trenini turistici, navette elettriche o altri mezzi;
- d) gestione di eventi e manifestazioni per conto di soggetti non soci.

6. La società è tenuta all'acquisto di lavori, beni e servizi secondo la normativa in materia di contratti pubblici tempo per tempo vigente.

6-bis. Per il reclutamento del personale anche dirigenziale, la società si conforma ai principi di trasparenza, pubblicità e imparzialità nonché a quelli recati dall'art. 35, comma 3, del D.Lgs. 165/2001.

7. La società, nei limiti previsti dal decreto legislativo 19 agosto 2016 n. 175 e nel rispetto del presente statuto, può porre in essere tutte le operazioni necessarie od utili al perseguimento dello scopo sociale.

8. Il ricorso all'indebitamento da parte della società è consentito esclusivamente per finanziare spese di investimento destinate ad ampliare il proprio patrimonio; le operazioni di indebitamento sono effettuate contestualmente all'adozione di piani di ammortamento di durata non superiore alla vita utile dell'investimento, nei quali sono evidenziate l'incidenza delle obbligazioni assunte sui singoli esercizi finanziari futuri nonché le modalità di copertura degli oneri corrispondenti. La società può effettuare operazioni di finanziamento passivo a breve termine finalizzate a superare carenze di liquidità. È escluso il ricorso a strumenti finanziari derivati.

9. La società non può costituire nuove società né acquisire partecipazioni in società.

10. I beni della società destinati alla produzione di servizi strumentali all'attività propria dei soci e/o allo svolgimento externalizzato di funzioni amministrative di competenza degli stessi, fintanto che perdura tale destinazione, non possono essere alienati, non possono essere oggetto di garanzie reali volontarie, né su di essi possono essere costituiti diritti di terzi

suscettibili di alterarne la destinazione.

Art. 4 - Durata

1. La Società ha durata fino al 31 dicembre 2050; può essere sciolta anticipatamente o prorogata, ai sensi di legge.

TITOLO II

Capitale sociale, soci, trasferimento delle quote, prelazione, gradimento, recesso, esclusione, unico socio, direzione e coordinamento, finanziamenti

Art. 5 - Capitale sociale

1. Il capitale sociale è di euro 1. 300. 000, 00, interamente versato. Le quote di partecipazione dei soci sono determinate in misura proporzionale al conferimento, ai sensi dell'art.2468 del Codice Civile.

2. I diritti sociali, ivi compreso il diritto agli utili, spettano ai soci in proporzione alla partecipazione da ciascuno posseduta.

3. Il capitale sociale può essere aumentato, con deliberazione dell'assemblea dei soci, mediante conferimenti in denaro, in crediti e/o in natura. L'aumento di capitale può essere attuato anche mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi. Si applica l'art. 2481-bis del Codice Civile.

4. La società, con deliberazione dell'assemblea, può aumentare il capitale imputando ad esso le riserve e gli altri fondi iscritti in bilancio in quanto disponibili, ai sensi dell'art. 2481-ter del Codice Civile.

5. Il capitale sociale può essere altresì ridotto con deliberazione dell'assemblea dei soci. Si applica l'art. 2482 e seguenti del Codice Civile.

Art. 6 - Soci

1. Possono assumere e mantenere la qualità di soci esclusivamente gli enti locali che si avvalgono della società per la produzione di beni o servizi strumentali alla propria attività.

2. La qualità di socio comporta l'adesione incondizionata allo statuto ed a tutte le deliberazioni assembleari anche anteriori all'acquisto di detta qualità.

3. Ciascun ente locale socio, indipendentemente dall'entità della partecipazione

di cui è titolare, è legittimato a presentare denuncia di gravi irregolarità al tribunale.

Art. 7 - Trasferimento delle quote, diritto di prelazione e clausola di gradimento

1. Le partecipazioni sono liberamente trasferibili in conformità alla legge ed alle disposizioni del presente statuto.

2. Qualora un socio intenda trasferire a terzi, in tutto o in parte, a qualsiasi titolo, la propria quota, deve previamente

offrirla in prelazione agli altri soci dandone comunicazione

all'organo amministrativo, per posta elettronica certificata o lettera raccomandata a.r., contenente indicazione del nominativo del terzo o dei terzi disposti all'acquisto, del prezzo e delle modalità della vendita e/o del diverso negozio che integra il trasferimento.

3. L'amministratore unico o, nel caso in cui sia stato nominato un consiglio di amministrazione il Presidente, entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione del socio offerente, comunica agli altri soci, mediante posta elettronica certificata o lettera raccomandata a.r., il contenuto dell'offerta in prelazione.

4. I soci che intendono esercitare il diritto di prelazione, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma precedente manifestano all'organo amministrativo, a mezzo posta elettronica certificata o lettera raccomandata a.r., la propria incondizionata volontà di acquistare la quota offerta.

5. L'amministratore unico o, nel caso in cui sia stato nominato un consiglio di amministrazione il Presidente, entro dieci giorni dal ricevimento di dette manifestazioni di volontà, provvede a dare comunicazione all'offerente e a tutti i soci, a mezzo posta elettronica certificata o lettera raccomandata a.r., delle dichiarazioni di esercizio del diritto di prelazione pervenute.

6. La prelazione deve essere esercitata su tutta la quota offerta.

7. Qualora la prelazione venga esercitata da più soci, la quota offerta viene attribuita ad essi in proporzione alla rispettiva partecipazione al capitale della società.

8. Qualora nessun socio eserciti il diritto di prelazione nei termini e con le procedure di cui ai precedenti commi, la quota è trasferibile purché a condizioni non difformi rispetto a quelle indicate nell'offerta in prelazione.

9. In ogni caso il trasferimento di quote di partecipazione a soggetti diversi dai soci è subordinato al gradimento dell'assemblea; questa si esprime entro trenta giorni dalla richiesta del socio che intende trasferire le quote detenute.

Art. 8 - Recesso del socio

1. Spetta al socio il diritto di recesso nelle ipotesi di cui all'art. 2473 e all'art. 2497-quater del Codice Civile nonché negli altri casi previsti dalla legge.

2. Inoltre spetta al socio il diritto di recesso nel caso in cui, per qualsiasi motivo, cessi di avvalersi della società per la produzione di beni o servizi strumentali alla propria attività.

3. Il socio che recede ha diritto ad ottenere il rimborso della propria partecipazione in proporzione del patrimonio sociale.

4. Per quanto non previsto dal presente articolo si applica la disciplina in materia di recesso prevista dall'art. 2473 del Codice Civile.

Art. 9 - Esclusione del socio

1. Il socio, che per il periodo continuato di almeno un anno non si avvale della società per la produzione di beni e servizi strumentali alla propria attività, può essere escluso dalla società stessa ai sensi dell'art. 2473-bis del Codice Civile.

2. Al maturare della condizione prevista dal comma 1, l'organo amministrativo provvede senza indugio a convocare l'assemblea per deliberare l'esclusione del socio.

3. Il valore della partecipazione del socio escluso è determinato in proporzione del patrimonio sociale.

Art. 10 - Unico socio

1. Quando la società risulta appartenere ad un solo socio o muta la persona dell'unico socio, l'organo amministrativo provvede tempestivamente alla relativa iscrizione nel Registro delle imprese.
2. Non appena si ricostituisce la pluralità dei soci l'organo amministrativo provvede alla relativa iscrizione nel Registro delle imprese.
3. L'unico socio, o colui che cessa di essere tale, può provvedere alla pubblicità prevista nei commi precedenti.

Art. 11 - Soggezione ad attività di direzione e coordinamento

1. La società deve indicare la propria soggezione all'altrui attività di direzione e coordinamento negli atti e nella corrispondenza nonché mediante iscrizione, a cura dell'organo amministrativo, presso il Registro delle imprese.

Art. 12 - Finanziamenti

1. La società non può emettere titoli di debito ai sensi dell'art. 2483 del Codice Civile.
2. La società può acquisire eventuali finanziamenti dei soci nel rispetto delle norme di legge.

TITOLO III

Decisioni dei soci

Art. 13 - Convocazione dell'assemblea

1. L'assemblea è convocata dall'organo amministrativo, mediante avviso spedito ai soci per posta elettronica certificata o lettera raccomandata a.r. almeno quindici giorni prima dell'adunanza.
2. L'avviso contiene l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.
3. L'adunanza può essere convocata anche fuori dalla sede sociale purché nel territorio del Comune di Pisa.
4. L'assemblea è convocata almeno tre volte all'anno:
 - per approvare il bilancio, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale cui si riferisce;

- per prendere atto del rapporto infra annuale dell'organo amministrativo, di norma non oltre il 31 luglio dell'esercizio cui si riferisce;
- per autorizzare l'organo amministrativo all'approvazione del budget di previsione, di norma entro il 31 dicembre dell'esercizio precedente quello cui il budget si riferisce.

Art. 14 - Presidenza dell'assemblea

1. L'assemblea è presieduta dall'amministratore unico o, nel caso in cui sia nominato un consiglio di amministrazione, dal Presidente; in caso di assenza o impedimento di questi ultimi l'assemblea è presieduta dalla persona designata dagli intervenuti.
2. Il presidente dell'assemblea verifica la regolarità della sua costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti è dato conto nel verbale.
3. Il presidente nomina un segretario verbalizzante che può essere anche persona diversa dai rappresentanti dei soci intervenuti all'assemblea; ove il verbale debba avere forma di atto pubblico, lo stesso è redatto da un notaio alla cui designazione provvede il presidente, nel qual caso non si procede alla nomina del segretario.

Art. 15 - Intervento e decisioni dei soci

1. Le decisioni dei soci sono adottate esclusivamente mediante deliberazione assembleare.
2. L'assemblea rappresenta la totalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alle leggi e al presente statuto, vincolano tutti i soci ancorché assenti o dissenzienti.
3. Possono intervenire all'assemblea i soci che risultino tali mediante iscrizione nel Registro delle imprese competente.
4. Ogni socio può intervenire all'assemblea in persona del proprio legale rappresentante oppure a mezzo di persona delegata nel rispetto

delle norme di legge.

5. Non può essere conferita delega agli amministratori, al sindaco revisore e ai dipendenti della società.

6. La delega deve avere forma scritta, deve essere rilasciata per una singola assemblea e viene allegata al verbale dell'assemblea cui si riferisce.

7. Ogni socio ha diritto di partecipare alle decisioni previste dalla legge o dal presente statuto ed il suo voto vale in misura proporzionale alla sua partecipazione al capitale sociale.

8. L'assemblea dei soci, salvo che il relativo verbale debba redigersi per atto pubblico, può svolgersi anche in più luoghi, audio e/o video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:

- che siano presenti, nello stesso luogo, il Presidente dell'assemblea ed il segretario i quali provvedano alla formazione e sottoscrizione del verbale;
- che sia consentito al Presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al segretario di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

9. L'assemblea è regolarmente costituita e delibera, rispettivamente, con la presenza e col voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale.

10. In difetto di convocazione, la deliberazione assembleare si intende comunque adottata quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori ed il sindaco revisore sono presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.

11. Delle deliberazioni dell'assemblea è redatto apposito verbale, sottoscritto

dal presidente e dal segretario della riunione, salvo che il verbale venga redatto da un notaio. Il verbale è steso sull'apposito libro della società. Il verbale riporta indicazione del voto espresso da ciascun socio.

Art. 16 - Competenza dell'assemblea

1. L'assemblea delibera sulle materie riservate alla competenza dei soci dall'art. 2479, comma 2, del Codice Civile o da altre disposizioni di legge, nonché sugli argomenti sottoposti alla sua approvazione da uno o più amministratori o da tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale. Comunque l'assemblea delibera sulle seguenti materie:

- a) approvazione del bilancio e distribuzione degli utili;
- b) modificazioni dello statuto;
- c) decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti sociali;
- d) trasferimento della sede legale, istituzione e soppressione di sedi secondarie;
- e) aumento del capitale sociale e determinazione dell'eventuale sovrapprezzo e delle modalità e termini entro i quali può essere esercitato il diritto di sottoscrizione;
- f) riduzione del capitale sociale;
- g) gradimento di nuovi soci;
- h) esclusione del socio;
- i) decisione, ai sensi dell'art. 17, comma 1-bis, se la società debba essere amministrata da un amministratore unico o da un consiglio di amministrazione e, in quest'ultimo caso, del numero degli amministratori;
- j) nomina:
 - dell'amministratore unico, in caso di società amministrata da un amministratore unico e determinazione del relativo compenso;
 - degli amministratori, in caso di società amministrata da un consiglio di amministrazione, e fra essi del Presidente, nonché determinazione dei relativi

compensi

k) revoca degli amministratori;

l) nomina del sindaco revisore e determinazione del compenso ad esso spettante;

m) operazioni di fusione e scissione;

n) acquisto e cessione di ramo d'azienda;

o) indirizzi all'organo amministrativo in ordine agli obiettivi da perseguire;

p) scioglimento della società, nomina del liquidatore e determinazione del relativo compenso.

q) revoca della liquidazione.

2. L'approvazione, da parte degli enti locali soci intervenuti in assemblea, delle deliberazioni assembleari che hanno ad oggetto le materie di cui all'art. 7, comma 7, o dell'art. 8, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2016 n. 175, deve essere preventivamente autorizzata mediante deliberazioni dei rispettivi organi consiliari. Gli estremi di dette deliberazioni consiliari sono riportati nel verbale dell'assemblea.

3. L'assemblea, su proposta dell'organo amministrativo, delibera altresì le seguenti autorizzazioni per il compimento di atti di competenza dello stesso organo, ferma restando la responsabilità degli amministratori per gli atti compiuti:

a) approvazione del budget annuale di previsione e dei suoi aggiornamenti;

b) assunzione di nuovi servizi affidati dai soci nell'ambito di quelli rientranti nell'oggetto sociale;

c) svolgimento di servizi per soggetti diversi dai soci, nell'ambito di quelli rientranti nell'oggetto sociale, entro il limite di fatturato previsto dall'art. 16 del decreto legislativo 19 agosto 2016 n. 17 e sulla base di un piano economico che evidenzi il conseguimento di economie di scala o di altri recuperi di efficienza tali da giustificare l'assunzione;

d) effettuazione di operazioni di finanziamento passivo diverse da quelle a

breve termine;

e) prestazione di garanzie;

f) acquisto, alienazione e permuta di immobili;

g) locazione passiva di immobili;

h) espletamento di procedure di assunzione di personale dipendente a tempo indeterminato.

4. Le decisioni dell'assemblea non vincolano il socio per quanto concerne i suoi distinti rapporti con la società in qualità di affidatario della produzione di beni e servizi strumentali e/o dello svolgimento di funzioni amministrative, ambiti regolati mediante distinto contratto di servizio.

TITOLO IV

Amministrazione

Art. 17 - Organo Amministrativo

1. La società è amministrata da un amministratore unico ovvero, nel rispetto delle norme in materia di società a controllo pubblico, da un consiglio di amministrazione.

1-bis. La nomina assembleare dell'organo amministrativo collegiale è sempre preceduta da delibera, motivata con riguardo a specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa e tenendo conto delle esigenze di contenimento dei costi, con la quale l'assemblea dispone che la società sia amministrata da un consiglio di amministrazione e stabilisce se questo debba essere composto da tre o da cinque membri, compreso il Presidente. Tale delibera è prontamente trasmessa dalla società alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei Conti ed alla struttura del Ministero dell'Economia e delle Finanze di cui all'art. 15 del decreto legislativo 19 agosto 2016 n. 175.

1-ter. I componenti del consiglio di amministrazione sono scelti nel rispetto del principio di equilibrio di genere, secondo le previsioni di legge.

2. In relazione alla carica di amministratore della società:

- operano le cause di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza previste

dall'art. 2382 del Codice Civile e dalle ulteriori disposizioni di legge vigenti;

- operano le cause di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013 n. 39; devono sussistere i requisiti e le condizioni di cui all'art. 11, commi 1 e 8, del decreto legislativo 19 agosto 2016 n. 175.

Ciascun amministratore ha l'obbligo di comunicare immediatamente ai soci la sopravvenienza di una delle suddette cause o la perdita dei requisiti prescritti.

3. L'assemblea, all'atto della nomina, stabilisce il compenso annuo da corrispondere agli amministratori nel rispetto dei vincoli di legge. È vietata la corresponsione di gettoni di presenza, di premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività e di trattamenti di fine mandato.

4. L'organo amministrativo è nominato per un periodo non superiore a tre esercizi consecutivi e scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica; i membri dell'organo amministrativo sono rieleggibili. In caso di proroga trova applicazione l'art. 11, comma 15, del decreto legislativo 19 agosto 2016 n. 175.

4-bis. Se, nel corso dell'esercizio, vengono a mancare uno o più membri del consiglio di amministrazione, si provvede ai sensi dell'art. 2386 del Codice Civile. Qualora venga a mancare, per una qualsiasi causa, la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, questo si intende decaduto ed è convocata d'urgenza l'assemblea per la nomina del nuovo organo amministrativo.

5. L'assemblea dei soci può revocare ciascun amministratore in caso di:

- a) perdita dei requisiti previsti per la nomina o sopravvenienza di cause ostative alla stessa;
- b) impossibilità, derivante da qualsivoglia causa, a svolgere l'incarico per un periodo di tempo tale da pregiudicare il buon andamento dell'amministrazione;
- c) inosservanza di norme di legge, regolamentari o statutarie, di deliberazioni assembleari o di contratti di servizio, ad esso imputabile.

Art. 18 - Poteri dell'organo amministrativo

1. All'organo amministrativo, monocratico o collegiale, sono attribuiti tutti i poteri di amministrazione della società salve le competenze riservate ai soci dalla legge o dal presente statuto.

2. Le decisioni dell'organo amministrativo, numerate e datate progressivamente e debitamente sottoscritte, risultano da apposito libro conservato presso la società.

3. L'organo amministrativo può nominare un direttore generale stabilendone i poteri.

4. Per specifiche materie o categorie di atti l'organo amministrativo può delegare al direttore generale e/o a taluni dipendenti la rappresentanza della società e la firma. In particolare, è attribuita al direttore generale e/o a dipendenti della società la responsabilità dei procedimenti e l'adozione degli atti relativi allo svolgimento esternalizzato delle funzioni amministrative del socio.

5. Gli atti del direttore generale e dei dipendenti cui sono attribuiti poteri di firma, numerati e datati progressivamente, sono conservati presso la società.

5-bis. Ferme restando le materie indelegabili ai sensi del successivo comma 6, il consiglio di amministrazione può attribuire deleghe di gestione ad un solo amministratore, salva l'attribuzione di deleghe al presidente ove preventivamente autorizzata dall'assemblea. All'amministratore spetta la legale rappresentanza della società nei limiti della delega attribuitagli.

5-ter. Nel caso in cui sia nominato un consiglio di amministrazione, questo nomina al suo interno il consigliere che sostituisce il presidente in caso di sua assenza o impedimento, senza attribuzione di compensi aggiuntivi.

6. Le seguenti materie non possono formare oggetto di delega e sono di esclusiva competenza dell'organo amministrativo che assume le relative deliberazioni previa autorizzazione o decisione dell'assemblea se richiesto dalla legge o dallo statuto:

- a) budget di previsione e suoi aggiornamenti;
 - b) rapporto infrannuale di cui all'art. 22;
 - c) programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale e piani di risanamento;
 - d) svolgimento di nuove attività per i soci o modifica sostanziale delle condizioni di quelle già affidate dagli stessi, sulla base di un piano che ne evidenzia l'equilibrio economico e finanziario della gestione;
 - e) svolgimento di attività per soggetti diversi dai soci, nell'ambito di quelle rientranti nell'oggetto sociale, entro il limite di fatturato annuo previsto dall'art. 16 del decreto legislativo 19 agosto 2016 n. 175 e sulla base di un piano economico e finanziario che evidenzia il conseguimento di economie di scala o di altri recuperi di efficienza tali da giustificare l'assunzione;
 - f) effettuazione di operazioni di finanziamento passivo diverse da quelle a breve termine;
 - g) prestazione di garanzie;
 - h) acquisto, alienazione e permuta di immobili;
 - i) locazione passiva di immobili;
 - j) piano delle assunzioni di personale dipendente a tempo indeterminato;
 - k) discipline interne di cui all'art. 19;
 - l) nomina di un direttore generale, se ritenuto funzionale all'organizzazione della società, previa selezione nel rispetto dell'art. 3 comma 6-bis;
 - m) delega al direttore e/o a taluni dipendenti la rappresentanza della società e la firma per specifiche materie o categorie di atti;
 - n) nomina del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza;
 - o) proposta all'assemblea di atti da approvare o da autorizzare da quest'ultima.
7. L'organo amministrativo conforma la propria attività al perseguimento degli obiettivi specifici stabiliti dagli enti locali soci ai sensi dell'art. 19, commi da 5 a 7, del decreto legislativo 19 agosto 2016 n. 175.

8. Qualora, nell'ambito dei programmi di valutazione del rischio adottati dall'organo amministrativo, emergano uno o più indicatori di crisi aziendale, questo assume senza indugio i provvedimenti necessari al fine di prevenire l'aggravamento della crisi, di correggerne gli effetti ed eliminarne le cause, attraverso un idoneo piano di risanamento. Si applica la disciplina dell'art. 14 del decreto legislativo 19 agosto 2016 n. 175.

Art. 18-bis - Riunioni del consiglio di amministrazione

1. Il consiglio di amministrazione si riunisce nella sede sociale o altrove, purché nel territorio del Comune di Pisa, tutte le volte che il Presidente lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta scritta dalla maggioranza dei propri membri.

2. L'avviso di convocazione è inviato ai consiglieri ed al sindaco revisore dal Presidente del consiglio di amministrazione almeno cinque giorni prima del giorno fissato per la riunione del Consiglio, salvo i casi di urgenza nei quali l'avviso di convocazione può essere inviato due giorni prima dell'adunanza.

3. Anche in mancanza di convocazione sono valide le adunanze del consiglio di amministrazione qualora siano presenti la totalità degli amministratori e il sindaco revisore. È ammessa la possibilità per i partecipanti alla riunione del consiglio di amministrazione di intervenire a distanza mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento audiovisivo a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati, sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti, nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti, e sia garantita la contestualità dell'esame e della deliberazione. In questo caso la riunione del consiglio di amministrazione si considera nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il segretario verbalizzante.

Art. 18-ter - Deliberazioni del consiglio di amministrazione

1. Il consiglio di amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza assoluta dei suoi componenti. Le deliberazioni del consiglio di

amministrazione sono validamente assunte con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti.

2. Il consiglio di amministrazione nomina un segretario verbalizzante, anche scelto al di fuori dei suoi componenti.

Art. 18-quater - Presidente del consiglio di amministrazione

1. Il presidente del consiglio di amministrazione:

- a) ha la rappresentanza generale della società di fronte ai terzi e in giudizio;
- b) coordina i lavori del consiglio di amministrazione e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie poste all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri;
- c) cura l'attuazione delle delibere dell'assemblea dei soci e del consiglio di amministrazione adottando, ove necessario, gli atti conseguenti.

Art. 19 - Discipline interne

1. Per regolare lo svolgimento dell'attività della società, l'organo amministrativo adotta le seguenti discipline interne:

- a) il regolamento per il reclutamento del personale e per il conferimento degli incarichi, nel rispetto dei principi, anche di derivazione europea, di trasparenza, pubblicità e imparzialità e dei principi di cui all'art. 35, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165;
- b) le misure di organizzazione e di gestione atte a prevenire reati, ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231, opportunamente integrate dalle misure in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione, ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 133 e della legge 6 novembre 2012 n. 190;
- c) il codice di comportamento dei dipendenti della società, in analogia al codice di comportamento dei dipendenti dell'ente locale detentore della maggioranza relativa del capitale sociale.

TITOLO V

Funzione di controllo e revisione legale dei conti

Art. 20 - Sindaco e revisione legale dei conti

1. Ai sensi dell'art. 2477 del Codice Civile, la funzione di controllo e la revisione legale dei conti sono svolte da un sindaco revisore, scelto tra agli iscritti nel Registro dei Revisori legali dei conti ed in possesso dei requisiti stabiliti dalla legge.
2. Il sindaco revisore è nominato dall'assemblea.
3. Il sindaco revisore vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, ivi compresa l'osservanza delle norme amministrative e dei vincoli che si applicano alla società in relazione alla sua natura ed alla partecipazione al capitale di enti locali, nonché sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e, in particolare, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento. Egli provvede inoltre alla revisione legale dei conti.
4. Il sindaco revisore dura in carica per tre esercizi consecutivi e scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo di tali esercizi. Egli non è immediatamente rieleggibile. In caso di proroga trova applicazione l'art. 11, comma 15, del decreto legislativo 19 agosto 2016 n. 175.
5. Il compenso annuo spettante al sindaco revisore è determinato dall'assemblea nella seduta in cui avviene la nomina. È vietata la corresponsione di gettoni di presenza e di trattamenti di fine mandato.

TITOLO VI

Budget, rapporto infrannuale, bilancio e utili

Art. 21 - Budget

1. L'organo amministrativo, di norma entro il 31 dicembre di ciascun anno, previa autorizzazione dell'assemblea, approva il budget di previsione per il triennio successivo, dettagliato a livello di singolo esercizio.
2. Il budget di previsione, predisposto sulla base degli indirizzi e degli obiettivi definiti dai soci, contiene:
 - a) gli obiettivi di gestione della società;
 - b) la previsione del risultato economico rappresentata secondo lo schema di

conto economico di cui all'art. 2425 del Codice Civile, riferita a ciascuno degli esercizi oggetto della programmazione;

c) il programma degli eventuali investimenti, con indicazione della spesa prevista in ciascun esercizio e della sua copertura;

d) la relazione illustrativa dell'organo amministrativo.

3. In allegato alla rappresentazione del risultato economico di cui alla lettera b) del comma precedente, il budget riporta la rappresentazione analitica di tale risultato a livello di centri di ricavo/costo, distinti per soggetto affidante oltre che, eventualmente, per aree di attività, con riparto dei costi generali secondo criteri oggettivi predeterminati.

4. Il budget ha carattere autorizzatorio rispetto alla gestione.

5. Nel corso dell'esercizio l'organo amministrativo può approvare eventuali revisioni e aggiornamenti del budget, previa autorizzazione dell'assemblea.

6. Qualora l'organo amministrativo ritenga necessario e urgente discostarsi dal budget autorizzato dall'assemblea, adotta motivata decisione in tal senso; della decisione è data comunicazione ai soci nella prima seduta successiva dell'assemblea.

7. Nella relazione sul governo societario l'organo amministrativo illustra le operazioni compiute ed i provvedimenti adottati con riferimento al budget.

Art. 22 - Rapporto infrannuale dell'organo amministrativo

1. L'organo amministrativo, entro il 31 luglio di ciascun anno, riferisce sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione.

2. A tale scopo l'organo amministrativo trasmette ai soci ed al sindaco revisore un rapporto semestrale costituito da:

a) conto economico consuntivo, relativo al periodo dal 1° gennaio al 30 giugno dell'anno in corso;

b) relazione amministrativa relativa allo stesso periodo.

3. La relazione analizza gli scostamenti rispetto agli obiettivi assegnati e individua le opportune azioni correttive.

Ove l'andamento della gestione sia tale da prefigurare la formazione di squilibri economici o finanziari, la relazione indica le azioni correttive già adottate e/o da adottare per scongiurarne l'insorgenza.

4. L'assemblea, sulla base delle informazioni acquisite dai soci, esprime all'amministratore unico eventuali indirizzi.

Art. 23 - Bilancio

1. L'esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

2. Alla fine di ogni esercizio l'organo amministrativo provvede alla formazione del bilancio di esercizio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa, corredandolo con una relazione sul governo societario.

3. La relazione sul governo societario include le informazioni sui programmi di valutazione del rischio di crisi azienda le predisposti ai sensi dell'art. 6, comma 2, del decreto legislativo 19 agosto 2016 n. 175.

4. Il bilancio è redatto in forma ordinaria anche nel caso in cui la società abbia i requisiti previsti dall'art. 2435-bis del Codice Civile per la redazione in forma abbreviata.

5. Lo schema del bilancio di esercizio, corredato dalla relazione sul governo societario e dalla relazione del sindaco revisore, è trasmesso ai soci contestualmente all'avviso di convocazione della riunione dell'assemblea prevista per l'approvazione.

Art. 24 - Utili

1. Gli utili netti risultanti dal bilancio, dedotto il cinque per cento da destinare a riserva legale sino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, sono ripartiti tra i soci in proporzione al capitale posseduto, salvo che, in ragione di specifiche motivazioni da indicare espressamente nel verbale, l'assemblea deliberi diversamente.

2. Il pagamento degli utili è effettuato tramite la banca designata dall'organo

amministrativo ed avviene entro trenta giorni dalla data della delibera assembleare che approva la distribuzione.

TITOLO VII

Ulteriori norme per il controllo dei soci

Art. 25 - Controllo dei soci

1. L'attività della società è improntata ai principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza; essa concorre al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica degli enti locali soci.
2. La società è soggetta al controllo dei soci sia in ragione della sua funzione strumentale che della proprietà pubblica del capitale sociale.
3. Relativamente alla gestione, in regime di affidamento diretto, da parte dei soci, della produzione di beni e servizi strumentali e dello svolgimento esternalizzato di funzioni amministrative, la società è assoggettata ad un controllo funzionale analogo a quello che gli stessi soci esercitano sui propri uffici e servizi.
4. Il controllo dei soci si esplica attraverso:
 - a) le modalità stabilite dai contratti di servizio;
 - b) le modalità previste dal presente statuto;
 - c) le discipline regolamentari adottate dai soci ai sensi di legge;
 - d) le forme di coordinamento stabilite dai soci fra loro per assicurare l'esercizio congiunto del controllo, ivi inclusi eventuali patti parasociali.

Art. 26 - Sistema informativo

1. La società si conforma al sistema informativo definito da soci, finalizzato a rilevare i rapporti finanziari ed economica-patrimoniali fra questi e la società, anche ai fini della redazione del bilancio consolidato degli enti locali, nonché a rilevare la situazione contabile, gestionale e organizzativa della società stessa, i contratti di servizio, la qualità dei servizi, il rispetto delle norme di legge sui vincoli di finanza pubblica.
2. La società trasmette senza indugio al socio, e per esso ai suoi organi e uffici,

ogni informazione e/o atto utile o necessario all'esercizio di attività amministrative o di controllo, nonché in relazione ad obblighi di comunicazione, di pubblicità e di trasparenza previsti dalle norme in vigore, o all'acquisizione di elementi conoscitivi.

3. La relazione sul governo societario che correda il bilancio evidenzia, fra l'altro, lo stato della situazione organizzativa della società, con indicazione del personale in organico, del relativo costo, nonché delle variazioni intervenute nel corso dell'esercizio, ed illustra puntualmente i risultati raggiunti in relazione agli obiettivi specifici stabiliti dai soci ai sensi dell'art. 19, commi da 5 a 7, del decreto legislativo 19 agosto 2016 n. 175.

Art. 27 - Trasmissione di determinati atti ai soci

1. L'amministratore unico, o il presidente nel caso in cui sia stato costituito il consiglio di amministrazione, trasmette ai soci, contestualmente all'avviso di convocazione della relativa assemblea:

- a) il budget di previsione ed i suoi aggiornamenti;
- b) il bilancio di esercizio unitamente alla relazione sul governo societario ed alla relazione del sindaco revisore;
- c) il rapporto infrannuale.

2. La rappresentazione analitica del risultato economico, redatta ai sensi del comma 3 dell'art. 21, è riportata, oltre che in allegato al budget di previsione, anche in allegato al rapporto semestrale di cui all'art. 19 ed alla relazione sul governo societario, in forma tale da garantirne la confrontabilità.

3. Copia del verbale di ciascuna assemblea è trasmessa ai soci entro i dieci giorni successivi alla data della riunione.

TITOLO VIII

Disposizioni finali

Art. 28 - Norme speciali

1. È vietata l'istituzione di organi sociali diversi da quelli espressamente

previsti dal presente statuto.

2. I componenti dell'organo di amministrazione e di controllo e i dipendenti della società sono soggetti alle azioni di responsabilità di cui all'art. 12 del decreto legislativo 19 agosto 2016 n. 175.

Art. 29 - Scioglimento e liquidazione

1. In caso di scioglimento della società, l'assemblea determina le modalità della liquidazione e nomina un liquidatore fissandone i poteri ed il compenso.

Art. 30 - Controversie

1. Per la risoluzione di eventuali controversie tra i soci o tra i soci e la società, che abbiano ad oggetto diritti relativi al rapporto sociale, è escluso il ricorso all'arbitrato.

2. Il foro competente è quello di Pisa.

Art. 31 - Rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle disposizioni del Codice Civile, del decreto legislativo 19 agosto 2016 n. 175 ed alle altre norme applicabili.



COMUNE DI PISA

Relazione tecnica illustrativa
sulle modifiche ed integrazioni allo Statuto della Società e dell'estensione
dell'oggetto sociale

Indice

1. Premessa	2
2. Le modifiche statutarie proposte	3
2.a. <i>Modifiche oggetto sociale</i>	3
2.b. <i>Organo collegiale</i>	5
2.c. <i>Le altre modifiche proposte</i>	6

1. Premessa

Il Comune di Pisa, con Delibera del C.C. n. 43 del 25.05.2004, approvò la costituzione di una società per l'erogazione dei servizi legati alla gestione della sosta e degli altri servizi strumentali e connessi con la mobilità urbana. Tale società è stata costituita in data 04.06.2004, con la denominazione di Pisamo – Azienda per la Mobilità S.p.A. (“Pisamo”), dal Comune di Pisa, con una quota del 75%, e dalla CPT S.p.A., con la restante quota del 25%. Alla Società furono affidati da parte del Comune i servizi di gestione della sosta a pagamento, della rimozione e della sosta delle biciclette.

Nel corso del tempo è fuoriuscita dalla compagine sociale la CPT S.p.A. e sono divenuti soci il Comune di Vecchiano e il Comune di Calci. Sono stati apportati alcuni interventi di razionalizzazione della Società fra cui la modifica del tipo societario da S.p.A. a S.r.l. (la denominazione è divenuta “Pisamo – Azienda per la Mobilità S.r.l.”). Pisamo è oggi strutturata secondo il modello *in house* previsto dal D.Lgs. 175/2016, in modo particolare ai sensi dell'art. 4 comma 2 lett. d) del D.Lgs. 175/2016 (“Testo Unico Società a partecipazione Pubblica”, TUSP) al fine dell'autoproduzione di beni e servizi strumentali all'Ente e agli enti pubblici soci.

Con Deliberazione del C.C. n. 80 del 22.12.2010 il Comune di Pisa ha approvato il mantenimento della partecipazione nella Società ai sensi dell'art. 3, commi 27-28, della Legge 244/2007, in quanto “*società strumentale in house sulla quale il Comune esercita il controllo analogo*” ai sensi dell'art. 13 del D.L. 223/2006.

La decisione è stata confermata con il Piano straordinario di razionalizzazione delle partecipazioni societarie direttamente e indirettamente possedute, di cui all'art. 24 del D.Lgs. 175/2016, approvato con Delibera del C.C. n. 40 del 26.10.2017, e con i successivi Piani annuali ex art. 20 D.Lgs. 175/2016, approvati con Delibere del C.C. n. 58 del 22.12.2018, n. 45 del 21.11.2019, n. 46 del 30.11.2020, n. 68 del 14.12.2021, n. 65 del 29.11.2022, n. 66 del 18.12.2023.

Con Deliberazione del C.C. n. 2 del 28.01.2016 è stato approvato lo schema di Statuto della Pisamo, successivamente in parte modificato con assemblea straordinaria del 28.06.2017, al fine di adeguarlo alla normativa vigente in materia di società a partecipazione pubblica, ovvero al D.Lgs. 175/2016.

Nel frattempo il Comune di Pisa ha modificato, aggiornato e rinnovato il rapporto con la Pisamo ampliandone gli affidamenti di servizi.

Da ultimo, con Contratto di Servizio a rogito del Segretario Generale del Comune di Pisa del 14.10.2020, atto rep. 56082, fasc. 996, è stata sottoscritta, tra Comune di Pisa e Società, la disciplina dei rapporti per la “*gestione del complesso delle attività inerenti alla mobilità e alla viabilità nel territorio del Comune di Pisa*”.

Con tale atto è stato concretizzato l'affidamento dei servizi, a far data dal 1° luglio 2020, con scadenza 31 dicembre 2030, articolati nei seguenti gruppi:

- attività strumentali (art. 2 del Contratto di servizio) affidate in concessione, che includono quelle di:
 - monitoraggio, studio analisi della mobilità urbana cittadina e raccolta dei dati;
 - gestione dei provvedimenti inerenti alla mobilità;
 - gestione della mobilità ciclabile;
 - gestione del servizio di rimozione veicoli;
 - gestione dei varchi elettronici;
 - gestione delle zone a traffico limitato e delle zone di sosta controllata;
 - gestione della sosta a pagamento dei veicoli su pubblica via;
 - gestione dell'attività sanzionatoria relativa alla sosta;
 - custodia del complesso viario, assicurazione per responsabilità civile verso terzi, gestione dei sinistri e del relativo contenzioso;
 - manutenzione ordinaria delle infrastrutture stradali e relative pertinenze;
 - manutenzione ordinaria della segnaletica stradale;
- attività strumentali ulteriori a quelle affidate in concessione (art. 3 del Contratto di Servizio), che includono quelle di:

- progettazione di lavori pubblici, direzione di lavori pubblici, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e/o di esecuzione, collaudo di lavori pubblici nel settore della viabilità e dei parcheggi;
- manutenzione straordinaria della segnaletica stradale e realizzazione di nuova segnaletica stradale;
- realizzazione di nuove opere inerenti alla mobilità;
- attività accessorie (servizi verso terzi, art. 4 del Contratto di Servizio), tra cui rientrano a titolo ricognitivo e non esaustivo:
 - la gestione della sosta a pagamento dei veicoli nei parcheggi in struttura;
 - la gestione delle aree camper;
 - il ripristino definitivo delle manomissioni del suolo pubblico.

Successivamente in data 26.02.2022, con atto rep. 56166, fasc. 1049 rogato dal Segretario generale del Comune di Pisa, è stato sottoscritto tra l'Ente e la Pisamo un ulteriore Contratto di servizio (ad integrazione di quello precedente) per l'affidamento *"in house"* della gestione dei bagni pubblici.

A seguito della suddetta integrazione e della volontà del Comune di Pisa espressa nelle Linee di Mandato del Sindaco (approvate con Delibera del C.C. n. 55 del 23.10.2023), di *"dotare il settore di un moderno ente di governance e regia che, con strumenti privatistici e operando secondo il modello in house providing nell'interesse esclusivo del Comune, valorizzi, sviluppi, promuova e gestisca le attività culturali, di spettacolo e di intrattenimento nell'ambito comunale, sviluppando anche nuovi modelli di promozione e valorizzazione turistica"*, l'Amministrazione comunale ha ritenuto opportuno valutare l'ipotesi di integrazione dell'oggetto sociale della Pisamo al fine di poter affidare alla medesima Società tali funzioni strumentali, anche nell'ottica di un contenimento delle società partecipate dall'Ente.

Con Deliberazione del 15.03.2024 l'Assemblea dei soci della Pisamo ha dato mandato all'Amministratore Unico di effettuare una valutazione tecnico-amministrativa al fine di poter proporre le modifiche statutarie funzionali alle suddette linee di indirizzo, con l'ulteriore richiesta di aggiornare lo statuto con la possibilità di adottare, in luogo dell'organo amministrativo monocratico, uno collegiale, il Consiglio di Amministrazione, composto da 3 o 5 membri.

2. Le modifiche statutarie proposte

In attuazione delle Linee di Mandato del Sindaco di Pisa, degli obiettivi strategici ed operativi contenuti nel DUP 2024-2026, approvati con Delibera del C.C. n. 64 del 05.11.2023 e delle ulteriori indicazioni dell'Amministrazione comunale, le modifiche statutarie oggetto della presente proposta riguardano essenzialmente:

- a) la ridefinizione dell'oggetto sociale e l'integrazione delle attività afferenti alla gestione degli eventi culturali, turistici e sportivi;
- b) l'introduzione della possibilità di nomina di un organo amministrativo collegiale ed il conseguente adeguamento delle disposizioni statutarie collegate;
- c) la modifica della ragione sociale in *"Pisamo S.r.l."*,
- d) l'adeguamento alla normativa attualmente vigente in materia di contratti pubblici;
- e) la possibilità di svolgere le sedute assembleari attraverso collegamenti in remoto.

2.a. Modifiche oggetto sociale

Come accennato nelle presenti premesse, il Comune di Pisa intende affidare direttamente alla Pisamo i servizi afferenti alla gestione e all'organizzazione di eventi (nello specifico culturali, turistici e sportivi) ed il Sindaco, in occasione dell'Assemblea dei Soci del 15.03.2024 ha dichiarato, come riporta il relativo verbale, che *"a seguito di un'attenta analisi ... Pisamo ... essendo una strumentale in house ex art. 4 comma 2 lett. d) del D.Lgs. 175/2016, possa avere tutte le caratteristiche per ampliare il proprio scopo sociale anche nella direzione dello sviluppo e valorizzazione degli eventi culturali e turistici della città di Pisa"*. Pertanto il Sindaco

ha dato *“mandato all’Amministratore Unico della società di effettuare una valutazione tecnico-amministrativa al fine di poter proporre le modifiche statutarie funzionali all’indirizzo indicato, nonché di definire, in accordo con le competenti direzioni del Comune di Pisa, ogni necessario approfondimento rispetto alle esigenze di modifica ed integrazione al vigente contratto di servizio”*.

L’Amministratore Unico si è pertanto attivato, in primo luogo, chiedendo un parere all’avv. Giuseppe Toscano, illustrato successivamente nella seduta Assembleare del 10.05.2024, ove ha precisato che l’avvocato *“ha espresso un parere di fattibilità sostanziale dell’operazione”* di ampliamento dell’oggetto sociale della Pisamo in quanto:

- *“questa soluzione va incontro all’interesse pubblico, e così del controllore pubblico costituito dalla Corte dei Conti, di evitare la proliferazione di Società in house”*;
- *“aumentare le competenze di Pisamo, come si legge nel testo della delibera assembleare del 15 marzo, significa evidentemente apportare modifiche statutarie tali da consentire un ampliamento dell’oggetto sociale, che non snaturi la Società, e sempre nel rispetto delle previsioni del TUSP”*.

Attesa la fattibilità dell’operazione sul piano giuridico, nelle modifiche proposte si rileva che l’articolo 3 dello Statuto:

- Al comma 1, trattando dello svolgimento esternalizzato di funzioni amministrative di competenza degli enti soci, le materie non sono solo quelle in materia di *“mobilità urbana, viabilità, circolazione stradale e traffico e sosta”*, peraltro sottoelencate alla lettera a) nella proposta, ma si aggiungono le lettere b) e c), rispettivamente *“gestione e organizzazione di eventi culturali, turistici e sportivi su indicazione degli enti soci”* e *“gestione e organizzazione dell’accoglienza e della informazione turistica nonché gestione di servizi in ambito culturale e turistico”*.
- Al comma 2, dopo la lettera j), la lettera k) diventa *“organizzazione e gestione dell’offerta di mobilità sostenibile”*, cui segue lettera l) *“organizzazione di manifestazioni, convegni, eventi per i Comuni soci purché funzionali al raggiungimento dei fini istituzionali”*, la lettera m) *“la gestione dei servizi igienici nelle aree di sosta e nelle zone a vocazione turistica”*, mentre l’attuale lettera k) diventa la nuova lettera n).
- È aggiunto il comma 5-bis, che riporta un elenco esemplificativo e non esaustivo delle attività accessorie che la società può svolgere in proprio, fermo restando il vincolo che le stesse permettano di *“conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell’attività principale della Società”* e nei limiti del 20% del fatturato, come prevede il comma 5 dell’art. 3, in coerenza con il dettato normativo contenuto nell’art. 16 del D.Lgs. 175/2016. Dette attività possono essere: *“gestione della sosta a pagamento nei parcheggi in struttura”*; *“gestione delle aree di sosta dei camper”*; *“attività di trasporto turistico non di linea attraverso trenini turistici, navette elettriche o altri mezzi”*; *“gestione di eventi e manifestazioni per conto di soggetti non soci”*.
- Si modifica il comma 6 con riferimento alla disciplina degli appalti e dei contratti tempo per tempo vigente e si introduce il comma 6-bis relativamente al reclutamento del personale, che richiama le norme di riferimento.

Nella seduta dell’Assemblea di Coordinamento dei Soci di Pisamo, tenutasi in data 17.09.2024, è intervenuto l’avv. Giuseppe Toscano, incarico dalla Società per l’espressione del parere in merito alle modifiche statutarie, il quale ha evidenziato che le modifiche proposte sono conformi alla normativa vigente ed anche corrette dal punto di vista della *“trasparenza”*, *“posto che vengono dettagliati e specificati anche gli aspetti più complessi”*. Infine, ritiene *“che i servizi e le attività afferenti al turismo e alla cultura ... siano strumentali al Comune di Pisa e rientranti nel perimetro dell’art. 4, comma 2, lett. d) del D.Lgs. 175/2016”* (si veda verbale assemblea di coordinamento).

Nella seduta del 24.09.2024, l'Assemblea di coordinamento dei soci di Pisamo, ha deliberato, all'unanimità dei presenti, l'accoglimento delle proposte di modifica ed integrazione all'oggetto sociale, avendo anche avuto modo di approfondire la bozza di PEF aziendale 2025-2035 utile all'analisi attuale e prospettica della situazione economico-finanziaria della società.

In merito all'iter di approvazione delle modifiche statutarie si è ritenuto opportuno, nell'ottica di una maggiore trasparenza e confronto, anche su suggerimento dell'avv. Toscano, di fare riferimento al comma 7, art. 7 del D.Lgs. 175/2016, ovvero di considerare che lo Statuto proposto comporti *"modifiche di clausole dell'oggetto sociale che consentano un cambiamento significativo dell'attività della Società"*. Si rende pertanto necessario applicare l'art. 7 del D.Lgs. 175/2016 e pertanto occorre che gli Enti soci approvino mediante Deliberazione del C.C. lo schema di Statuto proposto per poi approvarlo definitivamente nell'Assemblea straordinaria della Società.

2.b. Organo collegiale

In merito alle modifiche proposte afferenti alla possibilità di nominare un organo collegiale in luogo di quello monocratico, si rileva che i commi 2 e 3 dell'art. 11 del D.Lgs. 175/2016, recitano:

"2. L'organo amministrativo delle società a controllo pubblico è costituito, di norma, da un amministratore unico.

3. L'assemblea della società a controllo pubblico, con delibera motivata con riguardo a specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa e tenendo conto delle esigenze di contenimento dei costi, può disporre che la società sia amministrata da un consiglio di amministrazione composto da tre o cinque membri La delibera è trasmessa alla sezione della Corte dei Conti competente ... e alla struttura di cui all'art. 15."

Lo Statuto è pertanto integrato sulla base di quanto previsto dalla norma richiamata. La presente modifica statutaria si limita a prevedere, in alternativa alla nomina dell'organo amministrativo monocratico, la possibilità di nomina dell'organo amministrativo collegiale al ricorrere delle condizioni e con le modalità previste dal citato art. 11 del D.Lgs. 175/2016 fermo restando che la decisione di una o dell'altra opzione compete all'Assemblea dei soci.

Per quanto riguarda i compensi dell'organo amministrativo, si ricorda che, nelle more dell'approvazione del decreto di cui al comma 6 dell'art. 11 D.Lgs. 175/2016, il comma 7 del medesimo articolo prevede che: *"restano in vigore le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 4, secondo periodo, del decreto legge 6 luglio 2012 n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni, e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 dicembre 2013, n. 166"*. Pertanto, nel caso specifico e fino all'entrata in vigore del suddetto decreto, i compensi complessivamente spettanti ai membri del Consiglio di Amministrazione, se nominato in luogo dell'Amministratore unico, non potranno superare il limite previsto per l'Amministratore Unico.

Naturalmente lo Statuto è opportunamente integrato o modificato in tutte quelle parti che già fanno riferimento all'Amministratore unico: è stata inserita la lett. i), comma 1 art. 16, ove si prevede per l'Assemblea la possibilità di scegliere se la Società sia amministrata da un organo collegiale e sono aggiunti i commi 1-bis, 1-ter e 4-bis nell'articolo 17, i commi 5-bis e 5-ter nell'art. 18 e gli articoli 18-bis, 18-ter, 18-quater, che riguardano la disciplina del Consiglio di Amministrazione.

È stato altresì completamente rivisto il comma 6 dell'articolo 18, che adesso contiene l'elenco delle materie di esclusiva competenza dell'organo amministrativo che non possono essere oggetto di delega.

2.c. Le altre modifiche proposte

Per quanto riguarda le altre modifiche proposte, si rileva il cambio di denominazione della ragione sociale da “Pisamo – Azienda per la Mobilità S.r.l.” a “Pisamo S.r.l.”, togliendo la dizione “Azienda per la Mobilità” che l’Amministrazione comunale ritiene più congrua in conseguenza delle modifiche dell’oggetto sociale di cui all’art. 3 dello Statuto proposto, poiché la Società non svolge più solamente attività afferenti alla mobilità.

Inoltre è stato modificato il rinvio al D.Lgs. 50/2016, abrogato e sostituito dal D.Lgs. 36/2023, ed è stato ritenuto più opportuno richiamare più genericamente “la normativa in materia di contratti pubblici tempo per tempo vigente”, in modo da includere anche le eventuali successive modifiche e integrazione della normativa.

Infine è stata aggiunta la possibilità che le riunioni assembleari possano essere effettuate da remoto: è stato inserito il nuovo comma 8 all’art. 15 e numerando i precedenti commi 8 e seguenti dal numero 9 in poi.

Tale novità è disciplinata in dettaglio e prevede che:

“L’assemblea dei soci, salvo che il relativo verbale debba redigersi per atto pubblico, può svolgersi anche in più luoghi, audio e/o video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:

- che siano presenti, nello stesso luogo, il Presidente dell’assemblea ed il segretario i quali provvedano alla formazione e sottoscrizione del verbale;*
- che sia consentito al Presidente dell’assemblea di accertare l’identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell’adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;*
- che sia consentito al segretario di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;*
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all’ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.”*

Il Dirigente

Dott. Luca Leone

PISAMO S.R.L.

STATUTO

<p>TITOLO I Denominazione, sede, oggetto e durata</p> <p>Art. 1 – Costituzione e denominazione 1. È costituita la società a responsabilità limitata, a capitale interamente pubblico, denominata "PISAMO – Azienda per la mobilità S.r.l.", in forma abbreviata "PISAMO S.r.l." 2. PISAMO S.r.l. è una società in house, ai sensi dell'art. 16 del decreto legislativo 19 agosto 2016 n. 175. 3. Il presente statuto è parte integrante dell'atto costitutivo della società.</p> <p>Art. 2 – Sede 1. La società ha sede legale nel territorio del Comune di Pisa, all'indirizzo risultante dal Registro delle imprese ai sensi dell'art. 111-ter delle Disposizioni di attuazione al Codice Civile. 2. La società può trasferire la sede legale nell'ambito del territorio del Comune di Pisa ed istituire e sopprimere sedi secondarie nel territorio nazionale.</p> <p>Art. 3 – Oggetto sociale 1. La società ha per oggetto esclusivo la produzione di beni e servizi strumentali agli enti locali soci, ai sensi dell'art. 4, comma 2, lett. d), del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, incluso, nei casi consentiti dalla legge, lo svolgimento esternalizzato di funzioni amministrative di competenza degli stessi enti, in materia di mobilità urbana, viabilità, circolazione stradale e traffico, sosta. 2. In particolare, la società può svolgere per i soci le seguenti attività: a) supporto e assistenza tecnica per la definizione delle politiche nei settori sopra indicati, per l'attuazione delle stesse e per la valutazione degli effetti, ivi incluso lo studio e la predisposizione di atti amministrativi, normativi e di pianificazione da adottare da parte dei soci; b) studio, progettazione, assistenza tecnica organizzazione, attuazione e monitoraggio di interventi per la razionalizzazione del traffico, per la circolazione veicolare, per la mobilità urbana e per la risoluzione di problematiche inerenti la viabilità e la sosta; c) progettazione e realizzazione, quest'ultima non direttamente bensì con le modalità di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, di lavori e opere inerenti la mobilità sostenibile, la circolazione stradale, la sicurezza stradale, le infrastrutture viarie e la sosta; relativa manutenzione sia ordinaria che straordinaria e gestione; d) progettazione e realizzazione, quest'ultima non direttamente bensì con le modalità di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, della segnaletica stradale, sia orizzontale che verticale, anche luminosa, nonché di ogni eventuale impianto o tecnologia finalizzata al controllo ed alla regolazione del traffico e della sosta;</p>	<p>TITOLO I Denominazione, sede, oggetto e durata</p> <p>Art. 1 – Costituzione e denominazione 1. È costituita la società a responsabilità limitata, a capitale interamente pubblico, denominata "PISAMO – Azienda per la mobilità S.r.l.", in forma abbreviata "PISAMO S.r.l." 2. PISAMO S.r.l. è una società in house, ai sensi dell'art. 16 del decreto legislativo 19 agosto 2016 n. 175. 3. Il presente statuto è parte integrante dell'atto costitutivo della società.</p> <p>Art. 2 – Sede 1. La società ha sede legale nel territorio del Comune di Pisa, all'indirizzo risultante dal Registro delle imprese ai sensi dell'art. 111-ter delle Disposizioni di attuazione al Codice Civile. 2. La società può trasferire la sede legale nell'ambito del territorio del Comune di Pisa ed istituire e sopprimere sedi secondarie nel territorio nazionale.</p> <p>Art. 3 – Oggetto sociale 1. La società ha per oggetto esclusivo la produzione di beni e servizi strumentali agli enti locali soci, ai sensi dell'art. 4, comma 2, lett. d), del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, incluso, nei casi consentiti dalla legge, lo svolgimento esternalizzato di funzioni amministrative di competenza degli stessi enti, in materia di: a) mobilità urbana, viabilità, circolazione stradale e traffico, sosta; b) gestione e organizzazione di eventi culturali, turistici e sportivi su indicazione degli enti soci; c) gestione e organizzazione dell'accoglienza e della informazione turistica nonché gestione di servizi in ambito culturale e turistico. 2. In particolare, la società può svolgere per i soci le seguenti attività: a) supporto e assistenza tecnica per la definizione delle politiche nei settori sopra indicati, per l'attuazione delle stesse e per la valutazione degli effetti, ivi incluso lo studio e la predisposizione di atti amministrativi, normativi e di pianificazione da adottare da parte dei soci; b) studio, progettazione, assistenza tecnica organizzazione, attuazione e monitoraggio di interventi per la razionalizzazione del traffico, per la circolazione veicolare, per la mobilità urbana e per la risoluzione di problematiche inerenti alla viabilità e la sosta; c) progettazione e realizzazione, quest'ultima non direttamente bensì con le modalità di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 con le modalità di cui alla normativa in materia di contratti pubblici tempo per tempo vigente, di lavori e opere inerenti alla mobilità sostenibile, la circolazione stradale, la sicurezza stradale, le infrastrutture viarie e la sosta; relativa manutenzione sia ordinaria che straordinaria e gestione; d) progettazione e realizzazione, quest'ultima non direttamente bensì con le modalità di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 con le modalità di cui alla normativa in materia di contratti pubblici tempo per tempo vigente, della segnaletica stradale, sia orizzontale che verticale, anche luminosa, nonché di ogni eventuale impianto o tecnologia finalizzata al controllo ed alla</p>
---	--

<p>relativa manutenzione sia ordinaria che straordinaria e gestione;</p> <p>e) rilascio e distribuzione di titoli per l'accesso alle zone a traffico limitato e/o per la sosta, ed esazione dei relativi diritti;</p> <p>f) organizzazione e gestione, quest'ultima non direttamente bensì con le modalità di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, della sosta a pagamento su strade ed aree di uso pubblico;</p> <p>g) rimozione e blocco dei veicoli, disposti dagli organi competenti ai sensi del Codice della Strada, e custodia dei veicoli rimossi; rimozione delle biciclette abbandonate o collocate fuori dagli spazi consentiti;</p> <p>h) gestione e custodia del demanio stradale e di spazi ed aree pubbliche;</p> <p>i) svolgimento di servizi di informazione alla cittadinanza nelle materie sopra indicate, anche attraverso la realizzazione di sportelli al pubblico e campagne informative;</p> <p>j) coordinamento dei servizi di prevenzione e accertamento delle violazioni da parte degli "ausiliari del traffico" ai sensi dell'art. 17, commi 132 e 133, della legge 15 maggio 1997 n. 127 e dell'art. 68, commi 1-3, della legge 23 dicembre 1999 n. 488;</p> <p>k) svolgimento di funzioni amministrative connesse, complementari, collaterali o di supporto alle attività di cui ai punti precedenti, incluse, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le funzioni autorizzatorie e sanzionatorie, nei limiti e con le modalità previste dalle norme di legge e regolamentari tempo per tempo vigenti.</p> <p>3. L'esercizio delle funzioni amministrative può riguardare sia lo svolgimento completo di procedimenti e l'adozione dei provvedimenti finali sia lo svolgimento di parte di essi o di sub-procedimenti.</p> <p>4. La società riceve l'affidamento diretto di contratti da ciascun socio che esercita su di essa il controllo analogo anche in forma congiunta.</p> <p>5. Ai sensi dell'art. 16 del decreto legislativo 19 agosto 2016 n. 175, oltre l'ottanta per cento del fatturato annuo della società deve essere effettuato nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dagli enti locali soci e la produzione ulteriore rispetto a detto limite di fatturato è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società.</p> <p>6. La società è tenuta all'acquisto di lavori, beni e servizi secondo la disciplina del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50.</p>	<p>regolazione del traffico e della sosta; relativa manutenzione sia ordinaria che straordinaria e gestione;</p> <p>e) rilascio e distribuzione di titoli per l'accesso alle zone a traffico limitato e/o per la sosta, ed esazione dei relativi diritti;</p> <p>f) organizzazione e gestione, quest'ultima non direttamente bensì con le modalità di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 con le modalità di cui alla normativa in materia di contratti pubblici tempo per tempo vigente, della sosta a pagamento su strade ed aree di uso pubblico;</p> <p>g) rimozione e blocco dei veicoli, disposti dagli organi competenti ai sensi del Codice della Strada, e custodia dei veicoli rimossi; rimozione delle biciclette abbandonate o collocate fuori dagli spazi consentiti;</p> <p>h) gestione e custodia del demanio stradale e di spazi ed aree pubbliche;</p> <p>i) svolgimento di servizi di informazione alla cittadinanza nelle materie sopra indicate, anche attraverso la realizzazione di sportelli al pubblico e campagne informative;</p> <p>j) coordinamento dei servizi di prevenzione e accertamento delle violazioni da parte degli "ausiliari del traffico" ai sensi dell'art. 17, commi 132 e 133, della legge 15 maggio 1997 n. 127 e dell'art. 68, commi 1-3, della legge 23 dicembre 1999 n. 488;</p> <p>k) organizzazione e gestione dell'offerta di mobilità sostenibile;</p> <p>l) organizzazione di manifestazioni, convegni, eventi per i Comuni soci purché funzionali al raggiungimento dei fini istituzionali;</p> <p>m) la gestione dei servizi igienici nelle aree di sosta e nelle zone a vocazione turistica;</p> <p>n) svolgimento di funzioni amministrative connesse, complementari, collaterali o di supporto alle attività di cui ai punti precedenti, incluse, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le funzioni autorizzatorie e sanzionatorie, nei limiti e con le modalità previste dalle norme di legge e regolamentari, tempo per tempo vigenti.</p> <p>3. L'esercizio delle funzioni amministrative può riguardare sia lo svolgimento completo di procedimenti e l'adozione dei provvedimenti finali sia lo svolgimento di parte di essi o di sub-procedimenti.</p> <p>4. La società riceve l'affidamento diretto di contratti da ciascun socio che esercita su di essa il controllo analogo anche in forma congiunta.</p> <p>5. Ai sensi dell'art. 16 del decreto legislativo 19 agosto 2016 n. 175, oltre l'ottanta per cento del fatturato annuo della società deve essere effettuato nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dagli enti locali soci e la produzione ulteriore rispetto a detto limite di fatturato è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società.</p> <p>5-bis. Rientrano nelle attività di cui al comma precedente, a titolo esemplificativo e non esaustivo:</p> <p>a) gestione della sosta a pagamento nei parcheggi in struttura;</p> <p>b) gestione delle aree di sosta dei camper;</p> <p>c) attività di trasporto turistico non di linea attraverso trenini turistici, navette elettriche o altri mezzi;</p> <p>d) gestione di eventi e manifestazioni per conto di soggetti non soci.</p> <p>6. La società è tenuta all'acquisto di lavori, beni e servizi secondo la disciplina del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 secondo la normativa in materia di contratti pubblici tempo per tempo vigente.</p>
--	--

<p>7. La società, nei limiti previsti dal decreto legislativo 19 agosto 2016 n. 175 e nel rispetto del presente statuto, può porre in essere tutte le operazioni necessarie od utili al perseguimento dello scopo sociale.</p> <p>8. Il ricorso all'indebitamento da parte della società è consentito esclusivamente per finanziare spese di investimento destinate ad ampliare il proprio patrimonio; le operazioni di indebitamento sono effettuate contestualmente all'adozione di piani di ammortamento di durata non superiore alla vita utile dell'investimento, nei quali sono evidenziate l'incidenza delle obbligazioni assunte sui singoli esercizi finanziari futuri nonché le modalità di copertura degli oneri corrispondenti. La società può effettuare operazioni di finanziamento passivo a breve termine finalizzate a superare carenze di liquidità. E' escluso il ricorso a strumenti finanziari derivati.</p> <p>9. La società non può costituire nuove società né acquisire partecipazioni in società.</p> <p>10. I beni della società destinati alla produzione di servizi strumentali all'attività propria dei soci e/o allo svolgimento esternalizzato di funzioni amministrative di competenza degli stessi, fintanto che perdura tale destinazione, non possono essere alienati, non possono essere oggetto di garanzie reali volontarie, né su di essi possono essere costituiti diritti di terzi suscettibili di alterarne la destinazione.</p> <p>Art. 4 - Durata</p> <p>1. La Società ha durata fino al 31 dicembre 2050; può essere sciolta anticipatamente o prorogata, ai sensi di legge.</p> <p>TITOLO II Capitale sociale, soci, trasferimento delle quote, prelazione, gradimento, recesso, esclusione, unico socio, direzione e coordinamento, finanziamenti</p> <p>Art. 5 - Capitale sociale</p> <p>1. Il capitale sociale è di euro 1. 300. 000, 00, interamente versato. Le quote di partecipazione dei soci sono determinate in misura proporzionale al conferimento, ai sensi dell'art.2468 del Codice Civile.</p> <p>2. I diritti sociali, ivi compreso il diritto agli utili, spettano ai soci in proporzione alla partecipazione da ciascuno posseduta.</p> <p>3. Il capitale sociale può essere aumentato, con deliberazione dell'assemblea dei soci, mediante conferimenti in denaro, in crediti e/o in natura. L'aumento di capitale può essere attuato anche mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi. Si applica l'art. 2481-bis del Codice Civile.</p> <p>4. La società, con deliberazione dell'assemblea, può aumentare il capitale imputando ad esso le riserve e gli altri fondi iscritti in bilancio in quanto disponibili, ai sensi dell'art. 2481-ter del Codice Civile.</p> <p>5. Il capitale sociale può essere altresì ridotto con deliberazione dell'assemblea dei soci. Si applica l'art. 2482 e seguenti del Codice Civile.</p> <p>Art. 6 - Soci</p> <p>1. Possono assumere e mantenere la qualità di soci esclusivamente gli enti locali che si avvalgono della società per la produzione di beni o servizi strumentali alla propria attività.</p>	<p>6-bis. Per il reclutamento del personale anche dirigenziale, la società si conforma ai principi di trasparenza, pubblicità e imparzialità nonché a quelli recati dall'art. 35, comma 3, del D.Lgs. 165/2001.</p> <p>7. La società, nei limiti previsti dal decreto legislativo 19 agosto 2016 n. 175 e nel rispetto del presente statuto, può porre in essere tutte le operazioni necessarie od utili al perseguimento dello scopo sociale.</p> <p>8. Il ricorso all'indebitamento da parte della società è consentito esclusivamente per finanziare spese di investimento destinate ad ampliare il proprio patrimonio; le operazioni di indebitamento sono effettuate contestualmente all'adozione di piani di ammortamento di durata non superiore alla vita utile dell'investimento, nei quali sono evidenziate l'incidenza delle obbligazioni assunte sui singoli esercizi finanziari futuri nonché le modalità di copertura degli oneri corrispondenti. La società può effettuare operazioni di finanziamento passivo a breve termine finalizzate a superare carenze di liquidità. È escluso il ricorso a strumenti finanziari derivati.</p> <p>9. La società non può costituire nuove società né acquisire partecipazioni in società.</p> <p>10. I beni della società destinati alla produzione di servizi strumentali all'attività propria dei soci e/o allo svolgimento esternalizzato di funzioni amministrative di competenza degli stessi, fintanto che perdura tale destinazione, non possono essere alienati, non possono essere oggetto di garanzie reali volontarie, né su di essi possono essere costituiti diritti di terzi suscettibili di alterarne la destinazione.</p> <p>Art. 4 - Durata</p> <p>1. La Società ha durata fino al 31 dicembre 2050; può essere sciolta anticipatamente o prorogata, ai sensi di legge.</p> <p>TITOLO II Capitale sociale, soci, trasferimento delle quote, prelazione, gradimento, recesso, esclusione, unico socio, direzione e coordinamento, finanziamenti</p> <p>Art. 5 - Capitale sociale</p> <p>1. Il capitale sociale è di euro 1. 300. 000, 00, interamente versato. Le quote di partecipazione dei soci sono determinate in misura proporzionale al conferimento, ai sensi dell'art.2468 del Codice Civile.</p> <p>2. I diritti sociali, ivi compreso il diritto agli utili, spettano ai soci in proporzione alla partecipazione da ciascuno posseduta.</p> <p>3. Il capitale sociale può essere aumentato, con deliberazione dell'assemblea dei soci, mediante conferimenti in denaro, in crediti e/o in natura. L'aumento di capitale può essere attuato anche mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi. Si applica l'art. 2481-bis del Codice Civile.</p> <p>4. La società, con deliberazione dell'assemblea, può aumentare il capitale imputando ad esso le riserve e gli altri fondi iscritti in bilancio in quanto disponibili, ai sensi dell'art. 2481-ter del Codice Civile.</p> <p>5. Il capitale sociale può essere altresì ridotto con deliberazione dell'assemblea dei soci. Si applica l'art. 2482 e seguenti del Codice Civile.</p> <p>Art. 6 - Soci</p> <p>1. Possono assumere e mantenere la qualità di soci esclusivamente gli enti locali che si avvalgono della società per la produzione di beni o servizi strumentali alla propria attività.</p>
--	---

<p>2. La qualità di socio comporta l'adesione incondizionata allo statuto ed a tutte le deliberazioni assembleari anche anteriori all'acquisto di detta qualità.</p> <p>3. Ciascun ente locale socio, indipendentemente dall'entità della partecipazione di cui è titolare, è legittimato a presentare denuncia di gravi irregolarità al tribunale.</p> <p>Art. 7 - Trasferimento delle quote, diritto di prelazione e clausola di gradimento</p> <p>1. Le partecipazioni sono liberamente trasferibili in conformità alla legge ed alle disposizioni del presente statuto.</p> <p>2. Qualora un socio intenda trasferire a terzi, in tutto o in parte, a qualsiasi titolo, la propria quota, deve previamente offrirla in prelazione agli altri soci dandone comunicazione all'amministratore unico, per posta elettronica certificata o lettera raccomandata a.r., contenente indicazione del nominativo del terzo o dei terzi disposti all'acquisto, del prezzo e delle modalità della vendita e/o del diverso negozio che integra il trasferimento.</p> <p>3. L'amministratore unico, entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione del socio offerente, comunica agli altri soci, mediante posta elettronica certificata o lettera raccomandata a.r., il contenuto dell'offerta in prelazione.</p> <p>4. I soci che intendono esercitare il diritto di prelazione, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma precedente manifestano all'amministratore unico, a mezzo posta elettronica certificata o lettera raccomandata a.r., la propria incondizionata volontà di acquistare la quota offerta.</p> <p>5. L'amministratore unico, entro dieci giorni dal ricevimento di dette manifestazioni di volontà, provvede a dare comunicazione all'offerente e a tutti i soci, a mezzo posta elettronica certificata o lettera raccomandata a.r., delle dichiarazioni di esercizio del diritto di prelazione pervenute.</p> <p>6. La prelazione deve essere esercitata su tutta la quota offerta.</p> <p>7. Qualora la prelazione venga esercitata da più soci, la quota offerta viene attribuita ad essi in proporzione alla rispettiva partecipazione al capitale della società.</p> <p>8. Qualora nessun socio eserciti il diritto di prelazione nei termini e con le procedure di cui ai precedenti commi, la quota è trasferibile purché a condizioni non difformi rispetto a quelle indicate nell'offerta in prelazione.</p> <p>9. In ogni caso il trasferimento di quote di partecipazione a soggetti diversi dai soci è subordinato al gradimento dell'assemblea; questa si esprime entro trenta giorni dalla richiesta del socio che intende trasferire le quote detenute.</p> <p>Art. 8 - Recesso del socio</p> <p>1. Spetta al socio il diritto di recesso nelle ipotesi di cui all'art. 2473 e all'art. 2497-quater del Codice Civile nonché negli altri casi previsti dalla legge.</p> <p>2. Inoltre spetta al socio il diritto di recesso nel caso in cui, per qualsiasi motivo, cessi di avvalersi della società per la produzione di beni o servizi strumentali alla propria attività.</p> <p>3. Il socio che recede ha diritto ad ottenere il rimborso della propria partecipazione in proporzione del patrimonio sociale.</p> <p>4. Per quanto non previsto dal presente articolo si applica la disciplina in materia di recesso prevista dall'art. 2473</p>	<p>2. La qualità di socio comporta l'adesione incondizionata allo statuto ed a tutte le deliberazioni assembleari anche anteriori all'acquisto di detta qualità.</p> <p>3. Ciascun ente locale socio, indipendentemente dall'entità della partecipazione di cui è titolare, è legittimato a presentare denuncia di gravi irregolarità al tribunale.</p> <p>Art. 7 - Trasferimento delle quote, diritto di prelazione e clausola di gradimento</p> <p>1. Le partecipazioni sono liberamente trasferibili in conformità alla legge ed alle disposizioni del presente statuto.</p> <p>2. Qualora un socio intenda trasferire a terzi, in tutto o in parte, a qualsiasi titolo, la propria quota, deve previamente offrirla in prelazione agli altri soci dandone comunicazione all'amministratore unico all'organo amministrativo, per posta elettronica certificata o lettera raccomandata a.r., contenente indicazione del nominativo del terzo o dei terzi disposti all'acquisto, del prezzo e delle modalità della vendita e/o del diverso negozio che integra il trasferimento.</p> <p>3. L'amministratore unico o, nel caso in cui sia stato nominato un consiglio di amministrazione il Presidente, entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione del socio offerente, comunica agli altri soci, mediante posta elettronica certificata o lettera raccomandata a.r., il contenuto dell'offerta in prelazione.</p> <p>4. I soci che intendono esercitare il diritto di prelazione, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma precedente manifestano all'amministratore unico organo amministrativo, a mezzo posta elettronica certificata o lettera raccomandata a.r., la propria incondizionata volontà di acquistare la quota offerta.</p> <p>5. L'amministratore unico o, nel caso in cui sia stato nominato un consiglio di amministrazione il Presidente, entro dieci giorni dal ricevimento di dette manifestazioni di volontà, provvede a dare comunicazione all'offerente e a tutti i soci, a mezzo posta elettronica certificata o lettera raccomandata a.r., delle dichiarazioni di esercizio del diritto di prelazione pervenute.</p> <p>6. La prelazione deve essere esercitata su tutta la quota offerta.</p> <p>7. Qualora la prelazione venga esercitata da più soci, la quota offerta viene attribuita ad essi in proporzione alla rispettiva partecipazione al capitale della società.</p> <p>8. Qualora nessun socio eserciti il diritto di prelazione nei termini e con le procedure di cui ai precedenti commi, la quota è trasferibile purché a condizioni non difformi rispetto a quelle indicate nell'offerta in prelazione.</p> <p>9. In ogni caso il trasferimento di quote di partecipazione a soggetti diversi dai soci è subordinato al gradimento dell'assemblea; questa si esprime entro trenta giorni dalla richiesta del socio che intende trasferire le quote detenute.</p> <p>Art. 8 - Recesso del socio</p> <p>1. Spetta al socio il diritto di recesso nelle ipotesi di cui all'art. 2473 e all'art. 2497-quater del Codice Civile nonché negli altri casi previsti dalla legge.</p> <p>2. Inoltre spetta al socio il diritto di recesso nel caso in cui, per qualsiasi motivo, cessi di avvalersi della società per la produzione di beni o servizi strumentali alla propria attività.</p> <p>3. Il socio che recede ha diritto ad ottenere il rimborso della propria partecipazione in proporzione del patrimonio sociale.</p> <p>4. Per quanto non previsto dal presente articolo si applica la disciplina in materia di recesso prevista dall'art. 2473</p>
---	--

<p>del Codice Civile.</p> <p>Art. 9 - Esclusione del socio 1. Il socio, che per il periodo continuato di almeno un anno non si avvale della società per la produzione di beni e servizi strumentali alla propria attività, può essere escluso dalla società stessa ai sensi dell'art. 2473-bis del Codice Civile.</p> <p>2. Il valore della partecipazione del socio escluso è determinato in proporzione del patrimonio sociale.</p> <p>Art. 10 - Unico socio 1. Quando la società risulta appartenere ad un solo socio o muta la persona dell'unico socio, l'amministratore unico provvede tempestivamente alla relativa iscrizione nel Registro delle imprese. 2. Non appena si ricostituisce la pluralità dei soci l'amministratore unico provvede alla relativa iscrizione nel Registro delle imprese. 3. L'unico socio, o colui che cessa di essere tale, può provvedere alla pubblicità prevista nei commi precedenti.</p> <p>Art. 11 - Soggezione ad attività di direzione e coordinamento 1. La società deve indicare la propria soggezione all'altrui attività di direzione e coordinamento negli atti e nella corrispondenza nonché mediante iscrizione, a cura dell'amministratore unico, presso il Registro delle imprese.</p> <p>Art. 12 - Finanziamenti 1. La società non può emettere titoli di debito ai sensi dell'art. 2483 del Codice Civile. 2. La società può acquisire eventuali finanziamenti dei soci nel rispetto delle norme di legge.</p> <p>TITOLO III Decisioni dei soci</p> <p>Art. 13 – Convocazione dell'assemblea 1. L'assemblea è convocata dall'amministratore unico, mediante avviso spedito ai soci per posta elettronica certificata o lettera raccomandata a.r. almeno quindici giorni prima dell'adunanza. 2. L'avviso contiene l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. 3. L'adunanza può essere convocata anche fuori dalla sede sociale purché nel territorio del Comune di Pisa. 4. L'assemblea è convocata almeno tre volte all'anno: - per approvare il bilancio, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale cui si riferisce; - per prendere atto del rapporto infra-annuale dell'amministratore unico, di norma non oltre il 31 luglio dell'esercizio cui si riferisce; - per autorizzare l'amministratore unico all'approvazione del budget di previsione, di norma entro il 31 dicembre dell'esercizio precedente quello cui il budget si riferisce.</p> <p>Art. 14 – Presidenza dell'assemblea 1. L'assemblea è presieduta dall'amministratore unico o, in mancanza, dalla persona designata dagli intervenuti.</p>	<p>del Codice Civile.</p> <p>Art. 9 - Esclusione del socio 1. Il socio, che per il periodo continuato di almeno un anno non si avvale della società per la produzione di beni e servizi strumentali alla propria attività, può essere escluso dalla società stessa ai sensi dell'art. 2473-bis del Codice Civile. 2. Al maturare dalla condizione prevista dal comma 1, l'organo amministrativo provvede senza indugio a convocare l'assemblea per deliberare l'esclusione del socio. 3. Il valore della partecipazione del socio escluso è determinato in proporzione del patrimonio sociale.</p> <p>Art. 10 - Unico socio 1. Quando la società risulta appartenere ad un solo socio o muta la persona dell'unico socio, l'amministratore unico organo amministrativo provvede tempestivamente alla relativa iscrizione nel Registro delle imprese. 2. Non appena si ricostituisce la pluralità dei soci l'amministratore unico organo amministrativo provvede alla relativa iscrizione nel Registro delle imprese. 3. L'unico socio, o colui che cessa di essere tale, può provvedere alla pubblicità prevista nei commi precedenti.</p> <p>Art. 11 - Soggezione ad attività di direzione e coordinamento 1. La società deve indicare la propria soggezione all'altrui attività di direzione e coordinamento negli atti e nella corrispondenza nonché mediante iscrizione, a cura dell'amministratore unico organo amministrativo, presso il Registro delle imprese.</p> <p>Art. 12 - Finanziamenti 1. La società non può emettere titoli di debito ai sensi dell'art. 2483 del Codice Civile. 2. La società può acquisire eventuali finanziamenti dei soci nel rispetto delle norme di legge.</p> <p>TITOLO III Decisioni dei soci</p> <p>Art. 13 – Convocazione dell'assemblea 1. L'assemblea è convocata dall'amministratore unico organo amministrativo, mediante avviso spedito ai soci per posta elettronica certificata o lettera raccomandata a.r. almeno quindici giorni prima dell'adunanza. 2. L'avviso contiene l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. 3. L'adunanza può essere convocata anche fuori dalla sede sociale purché nel territorio del Comune di Pisa. 4. L'assemblea è convocata almeno tre volte all'anno: - per approvare il bilancio, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale cui si riferisce; - per prendere atto del rapporto infra-annuale dell'amministratore unico organo amministrativo, di norma non oltre il 31 luglio dell'esercizio cui si riferisce; - per autorizzare l'amministratore unico organo amministrativo all'approvazione del budget di previsione, di norma entro il 31 dicembre dell'esercizio precedente quello cui il budget si riferisce.</p> <p>Art. 14 – Presidenza dell'assemblea 1. L'assemblea è presieduta dall'amministratore unico o, nel caso in cui sia nominato un consiglio di amministrazione, dal Presidente; in mancanza caso di</p>
--	---

<p>2. Il presidente dell'assemblea verifica la regolarità della sua costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti è dato conto nel verbale.</p> <p>3. Il presidente nomina un segretario verbalizzante che può essere anche persona diversa dai rappresentanti dei soci intervenuti all'assemblea; ove il verbale debba avere forma di atto pubblico, lo stesso è redatto da un notaio alla cui designazione provvede il presidente, nel qual caso non si procede alla nomina del segretario.</p> <p>Art. 15 - Intervento e decisioni dei soci</p> <p>1. Le decisioni dei soci sono adottate esclusivamente mediante deliberazione assembleare.</p> <p>2. L'assemblea rappresenta la totalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alle leggi e al presente statuto, vincolano tutti i soci ancorché assenti o dissenzienti.</p> <p>3. Possono intervenire all'assemblea i soci che risultino tali mediante iscrizione nel Registro delle imprese competente.</p> <p>4. Ogni socio può intervenire all'assemblea in persona del proprio legale rappresentante oppure a mezzo di persona delegata nel rispetto delle norme di legge.</p> <p>5. Non può essere conferita delega all'amministratore unico, al sindaco revisore e ai dipendenti della società.</p> <p>6. La delega deve avere forma scritta, deve essere rilasciata per una singola assemblea e viene allegata al verbale dell'assemblea cui si riferisce.</p> <p>7. Ogni socio ha diritto di partecipare alle decisioni previste dalla legge o dal presente statuto ed il suo voto vale in misura proporzionale alla sua partecipazione al capitale sociale.</p> <p>8. L'assemblea è regolarmente costituita e delibera, rispettivamente, con la presenza e col voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale.</p> <p>9. In difetto di convocazione, la deliberazione assembleare si intende comunque adottata quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e l'amministratore unico ed il sindaco revisore sono presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.</p> <p>10. Delle deliberazioni dell'assemblea è redatto apposito verbale, sottoscritto dal presidente e dal segretario della</p>	<p>assenza o impedimento di questi ultimi l'assemblea è presieduta dalla persona designata dagli intervenuti.</p> <p>2. Il presidente dell'assemblea verifica la regolarità della sua costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti è dato conto nel verbale.</p> <p>3. Il presidente nomina un segretario verbalizzante che può essere anche persona diversa dai rappresentanti dei soci intervenuti all'assemblea; ove il verbale debba avere forma di atto pubblico, lo stesso è redatto da un notaio alla cui designazione provvede il presidente, nel qual caso non si procede alla nomina del segretario.</p> <p>Art. 15 - Intervento e decisioni dei soci</p> <p>1. Le decisioni dei soci sono adottate esclusivamente mediante deliberazione assembleare.</p> <p>2. L'assemblea rappresenta la totalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alle leggi e al presente statuto, vincolano tutti i soci ancorché assenti o dissenzienti.</p> <p>3. Possono intervenire all'assemblea i soci che risultino tali mediante iscrizione nel Registro delle imprese competente.</p> <p>4. Ogni socio può intervenire all'assemblea in persona del proprio legale rappresentante oppure a mezzo di persona delegata nel rispetto delle norme di legge.</p> <p>5. Non può essere conferita delega all'amministratore unico agli amministratori, al sindaco revisore e ai dipendenti della società.</p> <p>6. La delega deve avere forma scritta, deve essere rilasciata per una singola assemblea e viene allegata al verbale dell'assemblea cui si riferisce.</p> <p>7. Ogni socio ha diritto di partecipare alle decisioni previste dalla legge o dal presente statuto ed il suo voto vale in misura proporzionale alla sua partecipazione al capitale sociale.</p> <p>8. L'assemblea dei soci, salvo che il relativo verbale debba redigersi per atto pubblico, può svolgersi anche in più luoghi, audio e/o video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:</p> <ul style="list-style-type: none"> - che siano presenti, nello stesso luogo, il Presidente dell'assemblea ed il segretario i quali provvedano alla formazione e sottoscrizione del verbale; - che sia consentito al Presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; - che sia consentito al segretario di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; - che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti. <p>8. 9 L'assemblea è regolarmente costituita e delibera, rispettivamente, con la presenza e col voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale.</p> <p>9. 10 In difetto di convocazione, la deliberazione assembleare si intende comunque adottata quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e l'amministratore unico tutti gli amministratori ed il sindaco revisore sono presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.</p> <p>10. 11 Delle deliberazioni dell'assemblea è redatto apposito verbale, sottoscritto dal presidente e dal</p>
--	--

<p>riunione, salvo che il verbale venga redatto da un notaio. Il verbale è steso sull'apposito libro della società. Il verbale riporta indicazione del voto espresso da ciascun socio.</p> <p>Art. 16 - Competenza dell'assemblea</p> <p>1. L'assemblea delibera sulle materie riservate alla competenza dei soci dall'art. 2479, comma 2, del Codice Civile o da altre disposizioni di legge, nonché sugli argomenti sottoposti alla sua approvazione dall'amministratore unico o da tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale. Comunque l'assemblea delibera sulle seguenti materie:</p> <p>a) approvazione del bilancio e distribuzione degli utili; b) modificazioni dello statuto; c) decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti sociali; d) trasferimento della sede legale, istituzione e soppressione di sedi secondarie; e) aumento del capitale sociale e determinazione dell'eventuale soprapprezzo e delle modalità e termini entro i quali può essere esercitato il diritto di sottoscrizione; f) riduzione del capitale sociale; g) gradimento di nuovi soci; h) esclusione del socio;</p> <p>i) nomina dell'amministratore unico e determinazione del compenso ad esso spettante;</p> <p>j) revoca dell'amministratore unico; k) nomina del sindaco revisore e determinazione del compenso ad esso spettante; l) operazioni di fusione e scissione; m) acquisto e cessione di ramo d'azienda; n) indirizzi all'amministratore unico in ordine agli obiettivi da perseguire; o) scioglimento della società, nomina del liquidatore e determinazione del relativo compenso.</p> <p>2. L'approvazione, da parte degli enti locali soci intervenuti in assemblea, delle deliberazioni assembleari che hanno ad oggetto le materie di cui all'art. 7, comma 7, o dell'art. 8, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2016 n. 175, deve essere preventivamente autorizzata mediante deliberazioni dei rispettivi organi consiliari. Gli estremi di dette deliberazioni consiliari sono riportati nel verbale dell'assemblea.</p> <p>3. L'assemblea, su proposta dell'amministratore unico, delibera altresì le seguenti autorizzazioni per il compimento di atti di competenza dello stesso amministratore unico, ferma restando la responsabilità di quest'ultimo per gli atti compiuti:</p> <p>a) approvazione del budget annuale di previsione e dei suoi aggiornamenti;</p>	<p>segretario della riunione, salvo che il verbale venga redatto da un notaio. Il verbale è steso sull'apposito libro della società. Il verbale riporta indicazione del voto espresso da ciascun socio.</p> <p>Art. 16 - Competenza dell'assemblea</p> <p>1. L'assemblea delibera sulle materie riservate alla competenza dei soci dall'art. 2479, comma 2, del Codice Civile o da altre disposizioni di legge, nonché sugli argomenti sottoposti alla sua approvazione dall'amministratore unico da uno o più amministratori o da tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale. Comunque l'assemblea delibera sulle seguenti materie:</p> <p>a) approvazione del bilancio e distribuzione degli utili; b) modificazioni dello statuto; c) decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti sociali; d) trasferimento della sede legale, istituzione e soppressione di sedi secondarie; e) aumento del capitale sociale e determinazione dell'eventuale soprapprezzo e delle modalità e termini entro i quali può essere esercitato il diritto di sottoscrizione; f) riduzione del capitale sociale; g) gradimento di nuovi soci; h) esclusione del socio; i) nomina dell'amministratore unico e determinazione del compenso ad esso spettante decisione, ai sensi dell'art. 17, comma 1-bis, se la società debba essere amministrata da un amministratore unico o da un consiglio di amministrazione e, in quest'ultimo caso, del numero degli amministratori; j) nomina: – dell'amministratore unico, in caso di società amministrata da un amministratore unico e determinazione del relativo compenso; – degli amministratori, in caso di società amministrata da un consiglio di amministrazione, e fra essi del Presidente, nonché determinazione dei relativi compensi j k) revoca dell'amministratore unico degli amministratori; k l) nomina del sindaco revisore e determinazione del compenso ad esso spettante; l m) operazioni di fusione e scissione; m n) acquisto e cessione di ramo d'azienda; n o) indirizzi all'amministratore unico all'organo amministrativo in ordine agli obiettivi da perseguire; o p) scioglimento della società, nomina del liquidatore e determinazione del relativo compenso. q) revoca della liquidazione.</p> <p>2. L'approvazione, da parte degli enti locali soci intervenuti in assemblea, delle deliberazioni assembleari che hanno ad oggetto le materie di cui all'art. 7, comma 7, o dell'art. 8, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2016 n. 175, deve essere preventivamente autorizzata mediante deliberazioni dei rispettivi organi consiliari. Gli estremi di dette deliberazioni consiliari sono riportati nel verbale dell'assemblea.</p> <p>3. L'assemblea, su proposta dell'amministratore unico organo amministrativo, delibera altresì le seguenti autorizzazioni per il compimento di atti di competenza dello stesso amministratore unico organo, ferma restando la responsabilità di quest'ultimo degli amministratori per gli atti compiuti:</p> <p>a) approvazione del budget annuale di previsione e dei suoi aggiornamenti;</p>
---	--

<p>b) assunzione di nuovi servizi affidati dai soci nell'ambito di quelli rientranti nell'oggetto sociale;</p> <p>c) svolgimento di servizi per soggetti diversi dai soci, nell'ambito di quelli rientranti nell'oggetto sociale, entro il limite di fatturato previsto dall'art. 16 del decreto legislativo 19 agosto 2016 n. 17 e sulla base di un piano economico che evidenzi il conseguimento di economie di scala o di altri recuperi di efficienza tali da giustificare l'assunzione;</p> <p>d) effettuazione di operazioni di finanziamento passivo diverse da quelle a breve termine;</p> <p>e) prestazione di garanzie;</p> <p>f) acquisto, alienazione e permuta di immobili;</p> <p>g) locazione passiva di immobili;</p> <p>h) espletamento di procedure di assunzione di personale dipendente a tempo indeterminato.</p> <p>4. Le decisioni dell'assemblea non vincolano il socio per quanto concerne i suoi distinti rapporti con la società in qualità di affidatario della produzione di beni e servizi strumentali e/o dello svolgimento di funzioni amministrative, ambiti regolati mediante distinto contratto di servizio.</p>	<p>b) assunzione di nuovi servizi affidati dai soci nell'ambito di quelli rientranti nell'oggetto sociale;</p> <p>c) svolgimento di servizi per soggetti diversi dai soci, nell'ambito di quelli rientranti nell'oggetto sociale, entro il limite di fatturato previsto dall'art. 16 del decreto legislativo 19 agosto 2016 n. 17 e sulla base di un piano economico che evidenzi il conseguimento di economie di scala o di altri recuperi di efficienza tali da giustificare l'assunzione;</p> <p>d) effettuazione di operazioni di finanziamento passivo diverse da quelle a breve termine;</p> <p>e) prestazione di garanzie;</p> <p>f) acquisto, alienazione e permuta di immobili;</p> <p>g) locazione passiva di immobili;</p> <p>h) espletamento di procedure di assunzione di personale dipendente a tempo indeterminato.</p> <p>4. Le decisioni dell'assemblea non vincolano il socio per quanto concerne i suoi distinti rapporti con la società in qualità di affidatario della produzione di beni e servizi strumentali e/o dello svolgimento di funzioni amministrative, ambiti regolati mediante distinto contratto di servizio.</p>
<p>TITOLO IV Amministrazione</p>	<p>TITOLO IV Amministrazione</p>
<p>Art. 17 – Amministratore unico</p>	<p>Art. 17 – Amministratore unico Organo Amministrativo</p>
<p>1. La società è amministrata da un amministratore unico.</p> <p>2. In relazione alla carica di amministratore unico:</p> <ul style="list-style-type: none"> - operano le cause di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza previste dall'art. 2382 del Codice Civile e dalle ulteriori disposizioni di legge vigenti; - operano le cause di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013 n. 39; devono sussistere i requisiti e le condizioni di cui all'art. 11, commi 1 e 8, del decreto legislativo 19 agosto 2016 n. 175. L'amministratore unico ha l'obbligo di comunicare immediatamente ai soci la sopravvenienza di una delle suddette cause o la perdita dei requisiti prescritti. <p>3. L'assemblea, all'atto della nomina, stabilisce il compenso annuo da corrispondere all'amministratore unico nel rispetto dei vincoli di legge. E' vietata la corresponsione di gettoni di presenza, di premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività e di trattamenti di fine mandato.</p> <p>4. L'amministratore unico dura in carica per tre esercizi consecutivi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo di tali esercizi; sussistendone specifica motivazione, la delibera di nomina può stabilire un termine di durata</p>	<p>1. La società è amministrata da un amministratore unico ovvero, nel rispetto delle norme in materia di società a controllo pubblico, da un consiglio di amministrazione.</p> <p>1-bis. La nomina assembleare dell'organo amministrativo collegiale è sempre preceduta da delibera, motivata con riguardo a specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa e tenendo conto delle esigenze di contenimento dei costi, con la quale l'assemblea dispone che la società sia amministrata da un consiglio di amministrazione e stabilisce se questo debba essere composto da tre o da cinque membri, compreso il Presidente. Tale delibera è prontamente trasmessa dalla società alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei Conti ed alla struttura del Ministero dell'Economia e delle Finanze di cui all'art. 15 del decreto legislativo 19 agosto 2016 n. 175.</p> <p>1-ter I componenti del consiglio di amministrazione sono scelti nel rispetto del principio di equilibrio di genere, secondo le previsioni di legge.</p> <p>2. In relazione alla carica di amministratore unico della società:</p> <ul style="list-style-type: none"> - operano le cause di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza previste dall'art. 2382 del Codice Civile e dalle ulteriori disposizioni di legge vigenti; - operano le cause di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013 n. 39; devono sussistere i requisiti e le condizioni di cui all'art. 11, commi 1 e 8, del decreto legislativo 19 agosto 2016 n. 175. L'amministratore unico Ciascun amministratore ha l'obbligo di comunicare immediatamente ai soci la sopravvenienza di una delle suddette cause o la perdita dei requisiti prescritti. <p>3. L'assemblea, all'atto della nomina, stabilisce il compenso annuo da corrispondere all'amministratore unico agli amministratori nel rispetto dei vincoli di legge. È vietata la corresponsione di gettoni di presenza, di premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività e di trattamenti di fine mandato.</p> <p>4. L'amministratore unico organo amministrativo dura in carica per tre esercizi consecutivi, con scadenza è nominato per un periodo non superiore a tre esercizi consecutivi e scade alla data dell'assemblea convocata</p>

<p>inferiore. Egli è rieleggibile. In tema di proroga si applica il decreto-legge 16 maggio 1994 n. 293, convertito dalla legge 15 luglio 1994 n. 444.</p> <p>5. L'assemblea dei soci può revocare l'amministratore unico in caso di:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) perdita dei requisiti previsti per la nomina o sopravvenienza di cause ostative alla stessa; b) impossibilità, derivante da qualsivoglia causa, a svolgere l'incarico per un periodo di tempo tale da pregiudicare il buon andamento dell'amministrazione; c) inosservanza di norme di legge, regolamentari o statutarie, di deliberazioni assembleari o di contratti di servizio, ad esso imputabile. <p>Art. 18 - Poteri dell'amministratore unico</p> <p>1. L'amministratore unico ha la rappresentanza generale della società. Ad esso sono attribuiti tutti i poteri di amministrazione della società salve le sole competenze riservate all'assemblea dalla legge o dal presente statuto.</p> <p>2. Le decisioni dell'amministratore unico, numerate e datate progressivamente e dallo stesso sottoscritte, risultano da apposito libro conservato presso la società.</p> <p>3. L'amministratore unico può nominare un direttore generale stabilendone i poteri.</p> <p>4. Per specifiche materie o categorie di atti l'amministratore unico può delegare al direttore generale e/o a taluni dipendenti la rappresentanza della società e la firma. In particolare, è attribuita al direttore generale e/o a dipendenti della società la responsabilità dei procedimenti e l'adozione degli atti relativi allo svolgimento esternalizzato delle funzioni amministrative del socio.</p> <p>5. Gli atti del direttore generale e dei dipendenti cui sono attribuiti poteri di firma, numerati e datati progressivamente, sono conservati presso la società.</p>	<p>per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo di tali esercizi esercizio della carica; i membri dell'organo amministrativo sono rieleggibili. sussistendone specifica motivazione, la delibera di nomina può stabilire un termine di durata inferiore. Egli è rieleggibile. In tema di proroga si applica il decreto-legge 16 maggio 1994 n. 293, convertito dalla legge 15 luglio 1994 n. 444 In caso di proroga trova applicazione l'art. 11, comma 15, del decreto legislativo 19 agosto 2016 n. 175.</p> <p>4-bis. Se, nel corso dell'esercizio, vengono a mancare uno o più membri del consiglio di amministrazione, si provvede ai sensi dell'art. 2386 del Codice Civile. Qualora venga a mancare, per una qualsiasi causa, la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, questo si intende decaduto ed è convocata d'urgenza l'assemblea per la nomina del nuovo organo amministrativo.</p> <p>5. L'assemblea dei soci può revocare l'amministratore unico in caso di:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) perdita dei requisiti previsti per la nomina o sopravvenienza di cause ostative alla stessa; b) impossibilità, derivante da qualsivoglia causa, a svolgere l'incarico per un periodo di tempo tale da pregiudicare il buon andamento dell'amministrazione; c) inosservanza di norme di legge, regolamentari o statutarie, di deliberazioni assembleari o di contratti di servizio, ad esso imputabile. <p>L'assemblea dei soci può revocare ciascun amministratore in caso di:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) perdita dei requisiti previsti per la nomina o sopravvenienza di cause ostative alla stessa; b) impossibilità, derivante da qualsivoglia causa, a svolgere l'incarico per un periodo di tempo tale da pregiudicare il buon andamento dell'amministrazione; c) inosservanza di norme di legge, regolamentari o statutarie, di deliberazioni assembleari o di contratti di servizio, ad esso imputabile. <p>Art. 18 - Poteri dell'amministratore unico organo amministrativo</p> <p>1. L'amministratore unico ha la rappresentanza generale della società. Ad esso sono attribuiti tutti i poteri di amministrazione della società salve le sole competenze riservate all'assemblea dalla legge o dal presente statuto. All'organo amministrativo, monocratico o collegiale, sono attribuiti tutti i poteri di amministrazione della società salve le competenze riservate ai soci dalla legge o dal presente statuto.</p> <p>2. Le decisioni dell'amministratore unico, numerate e datate progressivamente e dallo stesso sottoscritte, risultano da apposito libro conservato presso la società. dell'organo amministrativo, numerate e datate progressivamente e debitamente sottoscritte, risultano da apposito libro conservato presso la società.</p> <p>3. L'amministratore unico organo amministrativo può nominare un direttore generale stabilendone i poteri.</p> <p>4. Per specifiche materie o categorie di atti l'amministratore unico organo amministrativo può delegare al direttore generale e/o a taluni dipendenti la rappresentanza della società e la firma. In particolare, è attribuita al direttore generale e/o a dipendenti della società la responsabilità dei procedimenti e l'adozione degli atti relativi allo svolgimento esternalizzato delle funzioni amministrative del socio.</p> <p>5. Gli atti del direttore generale e dei dipendenti cui sono attribuiti poteri di firma, numerati e datati progressivamente, sono conservati presso la società.</p>
---	--

<p>6. Non è delegabile dall'amministratore unico il potere di sottoporre all'assemblea gli atti da approvare o autorizzare nonché il rapporto infrannuale di cui all'art. 22.</p> <p>7. L'amministratore unico conforma la propria attività al perseguimento degli obiettivi specifici stabiliti dagli enti locali soci ai sensi dell'art. 19, commi da 5 a 7, del decreto legislativo 19 agosto 2016 n. 175.</p> <p>8. Qualora, nell'ambito dei programmi di valutazione del rischio adottati dall'amministratore unico, emergano uno o più indicatori di crisi aziendale, egli assume senza indugio i provvedimenti necessari al fine di prevenire l'aggravamento della crisi, di correggerne gli effetti ed eliminarne le cause, attraverso un idoneo piano di risanamento. Si applica la disciplina dell'art. 14 del decreto legislativo 19 agosto 2016 n. 175.</p>	<p>5-bis. Ferme restando le materie indelegabili ai sensi del successivo comma 6, il consiglio di amministrazione può attribuire deleghe di gestione ad un solo amministratore, salva l'attribuzione di deleghe al presidente ove preventivamente autorizzata dall'assemblea. All'amministratore spetta la legale rappresentanza della società nei limiti della delega attribuitagli.</p> <p>5-ter. Nel caso in cui sia nominato un consiglio di amministrazione, questo nomina al suo interno il consigliere che sostituisce il presidente in caso di sua assenza o impedimento, senza attribuzione di compensi aggiuntivi.</p> <p>6. Non è delegabile dall'amministratore unico il potere di sottoporre all'assemblea gli atti da approvare o autorizzare nonché il rapporto infrannuale di cui all'art. 22.</p> <p>Le seguenti materie non possono formare oggetto di delega e sono di esclusiva competenza dell'organo amministrativo che assume le relative deliberazioni previa autorizzazione o decisione dell'assemblea se richiesto dalla legge o dallo statuto:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) budget di previsione e suoi aggiornamenti; b) rapporto infrannuale di cui all'art. 22; c) programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale e piani di risanamento; d) svolgimento di nuove attività per i soci o modifica sostanziale delle condizioni di quelle già affidate dagli stessi, sulla base di un piano che ne evidenzia l'equilibrio economico e finanziario della gestione; e) svolgimento di attività per soggetti diversi dai soci, nell'ambito di quelle rientranti nell'oggetto sociale, entro il limite di fatturato annuo previsto dall'art. 16 del decreto legislativo 19 agosto 2016 n. 175 e sulla base di un piano economico e finanziario che evidenzia il conseguimento di economie di scala o di altri recuperi di efficienza tali da giustificare l'assunzione; f) effettuazione di operazioni di finanziamento passivo diverse da quelle a breve termine; g) prestazione di garanzie; h) acquisto, alienazione e permuta di immobili; i) locazione passiva di immobili; j) piano delle assunzioni di personale dipendente a tempo indeterminato; k) discipline interne di cui all'art. 19; l) nomina di un direttore generale, se ritenuto funzionale all'organizzazione della società, previa selezione nel rispetto dell'art. 3 comma 6-bis; m) delega al direttore e/o a taluni dipendenti la rappresentanza della società e la firma per specifiche materie o categorie di atti; n) nomina del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza; o) proposta all'assemblea di atti da approvare o da autorizzare da quest'ultima. <p>7. L'amministratore unico organo amministrativo conforma la propria attività al perseguimento degli obiettivi specifici stabiliti dagli enti locali soci ai sensi dell'art. 19, commi da 5 a 7, del decreto legislativo 19 agosto 2016 n. 175.</p> <p>8. Qualora, nell'ambito dei programmi di valutazione del rischio adottati dall'amministratore unico organo amministrativo, emergano uno o più indicatori di crisi aziendale, egli questo assume senza indugio i provvedimenti necessari al fine di prevenire l'aggravamento della crisi, di correggerne gli effetti ed eliminarne le cause, attraverso un idoneo piano di</p>
---	--

<p>Art. 19 - Discipline interne</p> <p>1. Per regolare lo svolgimento dell'attività della società, l'amministratore unico adotta le seguenti discipline interne:</p> <p>a) il regolamento per il reclutamento del personale e per il conferimento degli incarichi, nel rispetto dei principi, anche di derivazione europea, di trasparenza, pubblicità e imparzialità e dei principi di cui all'art. 35, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165;</p> <p>b) le misure di organizzazione e di gestione atte a prevenire reati, ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231, opportunamente integrate dalle misure in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione, ai</p>	<p>risanamento. Si applica la disciplina dell'art. 14 del decreto legislativo 19 agosto 2016 n. 175.</p> <p>Art. 18-bis – Riunioni del consiglio di amministrazione</p> <p>1. Il consiglio di amministrazione si riunisce nella sede sociale o altrove, purché nel territorio del Comune di Pisa, tutte le volte che il Presidente lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta scritta dalla maggioranza dei propri membri.</p> <p>2. L'avviso di convocazione è inviato ai consiglieri ed al sindaco revisore dal Presidente del consiglio di amministrazione almeno cinque giorni prima del giorno fissato per la riunione del Consiglio, salvo i casi di urgenza nei quali l'avviso di convocazione può essere inviato due giorni prima dell'adunanza.</p> <p>3. Anche in mancanza di convocazione sono valide le adunanze del consiglio di amministrazione qualora siano presenti la totalità degli amministratori e il sindaco revisore. È ammessa la possibilità per i partecipanti alla riunione del consiglio di amministrazione di intervenire a distanza mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento audiovisivo a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati, sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti, nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti, e sia garantita la contestualità dell'esame e della deliberazione. In questo caso la riunione del consiglio di amministrazione si considera nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il segretario verbalizzante.</p> <p>Art. 18-ter - Deliberazioni del consiglio di amministrazione</p> <p>1. Il consiglio di amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza assoluta dei suoi componenti. Le deliberazioni del consiglio di amministrazione sono validamente assunte con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti.</p> <p>2. Il consiglio di amministrazione nomina un segretario verbalizzante, anche scelto al di fuori dei suoi componenti.</p> <p>Art. 18-quater - Presidente del consiglio di amministrazione</p> <p>1. Il presidente del consiglio di amministrazione:</p> <p>a) ha la rappresentanza generale della società di fronte ai terzi e in giudizio;</p> <p>b) coordina i lavori del consiglio di amministrazione e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie poste all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri;</p> <p>c) cura l'attuazione delle delibere dell'assemblea dei soci e del consiglio di amministrazione adottando, ove necessario, gli atti conseguenti.</p> <p>Art. 19 - Discipline interne</p> <p>1. Per regolare lo svolgimento dell'attività della società, l'amministratore unico organo amministrativo adotta le seguenti discipline interne:</p> <p>a) il regolamento per il reclutamento del personale e per il conferimento degli incarichi, nel rispetto dei principi, anche di derivazione europea, di trasparenza, pubblicità e imparzialità e dei principi di cui all'art. 35, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165;</p> <p>b) le misure di organizzazione e di gestione atte a prevenire reati, ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231, opportunamente integrate dalle misure in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione, ai</p>
--	--

<p>sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 133 e della legge 6 novembre 2012 n. 190;</p> <p>c) il codice di comportamento dei dipendenti della società, in analogia al codice di comportamento dei dipendenti dell'ente locale detentore della maggioranza relativa del capitale sociale.</p> <p>TITOLO V Funzione di controllo e revisione legale dei conti</p> <p>Art. 20 – Sindaco e revisione legale dei conti</p> <p>1. Ai sensi dell'art. 2477 del Codice Civile, la funzione di controllo e la revisione legale dei conti sono svolte da un sindaco revisore, scelto tra agli iscritti nel Registro dei Revisori legali dei conti ed in possesso dei requisiti di cui all'art. 11, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2016 n. 175.</p> <p>2. Il sindaco revisore è nominato dall'assemblea.</p> <p>3. Il sindaco revisore vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, ivi compresa l'osservanza delle norme amministrative e dei vincoli che si applicano alla società in relazione alla sua natura ed alla partecipazione al capitale di enti locali, nonché sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed, in particolare, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.</p> <p>4. Il sindaco revisore dura in carica per tre esercizi consecutivi e scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo di tali esercizi. Egli non è immediatamente rieleggibile. In tema di proroga si applica il decreto-legge 16 maggio 1994 n. 293, convertito dalla legge 15 luglio 1994 n. 444.</p> <p>5. Il compenso annuo spettante al sindaco revisore è determinato dall'assemblea nella seduta in cui avviene la nomina. E' vietata la corresponsione di gettoni di presenza e di trattamenti di fine mandato.</p> <p>TITOLO VI Budget, rapporto infrannuale, bilancio e utili</p> <p>Art. 21 – Budget</p> <p>1. L'amministratore unico, di norma entro il 31 dicembre di ciascun anno, previa autorizzazione dell'assemblea, approva il budget di previsione per il triennio successivo, dettagliato a livello di singolo esercizio.</p> <p>2. Il budget di previsione, predisposto sulla base degli indirizzi e degli obiettivi definiti dai soci, contiene:</p> <p>a) gli obiettivi di gestione della società;</p> <p>b) la previsione del risultato economico rappresentata secondo lo schema di conto economico di cui all'art. 2425 del Codice Civile, riferita a ciascuno degli esercizi oggetto della programmazione;</p> <p>c) il programma degli eventuali investimenti, con indicazione della spesa prevista in ciascun esercizio e della sua copertura;</p> <p>d) la relazione illustrativa dell'amministratore unico.</p> <p>3. In allegato alla rappresentazione del risultato economico di cui alla lettera b) del comma precedente, il budget riporta la rappresentazione analitica di tale risultato a livello di centri di ricavo/costo, distinti per soggetto affidante oltre che, eventualmente, per aree di attività, con</p>	<p>sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 133 e della legge 6 novembre 2012 n. 190;</p> <p>c) il codice di comportamento dei dipendenti della società, in analogia al codice di comportamento dei dipendenti dell'ente locale detentore della maggioranza relativa del capitale sociale.</p> <p>TITOLO V Funzione di controllo e revisione legale dei conti</p> <p>Art. 20 – Sindaco e revisione legale dei conti</p> <p>1. Ai sensi dell'art. 2477 del Codice Civile, la funzione di controllo e la revisione legale dei conti sono svolte da un sindaco revisore, scelto tra agli iscritti nel Registro dei Revisori legali dei conti ed in possesso dei requisiti di cui all'art. 11, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2016 n. 175 stabiliti dalla legge.</p> <p>2. Il sindaco revisore è nominato dall'assemblea.</p> <p>3. Il sindaco revisore vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, ivi compresa l'osservanza delle norme amministrative e dei vincoli che si applicano alla società in relazione alla sua natura ed alla partecipazione al capitale di enti locali, nonché sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed, in particolare, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento. Egli provvede inoltre alla revisione legale dei conti.</p> <p>4. Il sindaco revisore dura in carica per tre esercizi consecutivi e scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo di tali esercizi. Egli non è immediatamente rieleggibile. In tema di proroga si applica il decreto-legge 16 maggio 1994 n. 293, convertito dalla legge 15 luglio 1994 n. 444. In caso di proroga trova applicazione l'art. 11, comma 15, del decreto legislativo 19 agosto 2016 n. 175.</p> <p>5. Il compenso annuo spettante al sindaco revisore è determinato dall'assemblea nella seduta in cui avviene la nomina. È vietata la corresponsione di gettoni di presenza e di trattamenti di fine mandato.</p> <p>TITOLO VI Budget, rapporto infrannuale, bilancio e utili</p> <p>Art. 21 – Budget</p> <p>1. L'amministratore unico organo amministrativo, di norma entro il 31 dicembre di ciascun anno, previa autorizzazione dell'assemblea, approva il budget di previsione per il triennio successivo, dettagliato a livello di singolo esercizio.</p> <p>2. Il budget di previsione, predisposto sulla base degli indirizzi e degli obiettivi definiti dai soci, contiene:</p> <p>a) gli obiettivi di gestione della società;</p> <p>b) la previsione del risultato economico rappresentata secondo lo schema di conto economico di cui all'art. 2425 del Codice Civile, riferita a ciascuno degli esercizi oggetto della programmazione;</p> <p>c) il programma degli eventuali investimenti, con indicazione della spesa prevista in ciascun esercizio e della sua copertura;</p> <p>d) la relazione illustrativa dell'amministratore unico organo amministrativo.</p> <p>3. In allegato alla rappresentazione del risultato economico di cui alla lettera b) del comma precedente, il budget riporta la rappresentazione analitica di tale risultato a livello di centri di ricavo/costo, distinti per soggetto affidante oltre che, eventualmente, per aree di attività, con</p>
---	---

<p>riparto dei costi generali secondo criteri oggettivi predeterminati.</p> <p>4. Il budget ha carattere autorizzatorio rispetto alla gestione.</p> <p>5. Nel corso dell'esercizio l'amministratore unico può approvare eventuali revisioni e aggiornamenti del budget, previa autorizzazione dell'assemblea.</p> <p>6. Qualora l'amministratore unico ritenga necessario e urgente discostarsi dal budget autorizzato dall'assemblea, adotta motivata decisione in tal senso; della decisione è data comunicazione ai soci nella prima seduta successiva dell'assemblea.</p> <p>7. Nella relazione sul governo societario l'amministratore unico illustra le operazioni compiute ed i provvedimenti adottati con riferimento al budget.</p> <p>Art. 22 - Rapporto infrannuale dell'amministratore unico</p> <p>1. L'amministratore unico riferisce all'assemblea semestralmente, di norma non oltre il 31 luglio di ciascun anno, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione.</p> <p>2. A tale scopo l'amministratore unico, unitamente alla convocazione dell'assemblea, trasmette ai soci ed al sindaco revisore un rapporto semestrale costituito da:</p> <p>a) conto economico consuntivo, relativo al periodo dal 1° gennaio al 30 giugno dell'anno in corso;</p> <p>b) relazione amministrativa relativa allo stesso periodo.</p> <p>3. La relazione analizza gli scostamenti rispetto agli obiettivi assegnati e individua le opportune azioni correttive.</p> <p>Ove l'andamento della gestione sia tale da prefigurare la formazione di squilibri economici o finanziari, la relazione indica le azioni correttive già adottate e/o da adottare per scongiurarne l'insorgenza.</p> <p>4. L'assemblea, sulla base delle informazioni acquisite dai soci, esprime all'amministratore unico eventuali indirizzi.</p> <p>Art. 23 - Bilancio</p> <p>1. L'esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.</p> <p>2. Alla fine di ogni esercizio l'amministratore unico provvede alla formazione del bilancio di esercizio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa, corredandolo con una relazione sul governo societario.</p> <p>3. La relazione sul governo societario include le informazioni sui programmi di valutazione del rischio di crisi azienda le predisposti ai sensi dell'art. 6, comma 2, del decreto legislativo 19 agosto 2016 n. 175.</p> <p>4. Il bilancio è redatto in forma ordinaria anche nel caso in cui la società abbia i requisiti previsti dall'art. 2435-bis del Codice Civile per la redazione in forma abbreviata.</p> <p>5. Il bilancio di esercizio, unitamente alla relazione sul governo societario ed alla relazione del sindaco revisore, è trasmesso ai soci contestualmente all'avviso di convocazione della riunione dell'assemblea prevista per l'approvazione.</p> <p>Art. 24 - Utili</p> <p>1. Gli utili netti risultanti dal bilancio, dedotto il cinque per cento da destinare a riserva legale sino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, sono ripartiti tra i soci in proporzione al capitale posseduto, salvo che, in ragione di specifiche motivazioni da indicare</p>	<p>riparto dei costi generali secondo criteri oggettivi predeterminati.</p> <p>4. Il budget ha carattere autorizzatorio rispetto alla gestione.</p> <p>5. Nel corso dell'esercizio l'amministratore unico organo amministrativo può approvare eventuali revisioni e aggiornamenti del budget, previa autorizzazione dell'assemblea.</p> <p>6. Qualora l'amministratore unico organo amministrativo ritenga necessario e urgente discostarsi dal budget autorizzato dall'assemblea, adotta motivata decisione in tal senso; della decisione è data comunicazione ai soci nella prima seduta successiva dell'assemblea.</p> <p>7. Nella relazione sul governo societario l'amministratore unico organo amministrativo illustra le operazioni compiute ed i provvedimenti adottati con riferimento al budget.</p> <p>Art. 22 - Rapporto infrannuale dell'amministratore unico organo amministrativo</p> <p>1. L'amministratore unico organo amministrativo, riferisce all'assemblea semestralmente, di norma non oltre il entro il 31 luglio di ciascun anno, riferisce sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione.</p> <p>2. A tale scopo amministratore unico organo amministrativo, unitamente alla convocazione dell'assemblea, trasmette ai soci ed al sindaco revisore un rapporto semestrale costituito da:</p> <p>a) conto economico consuntivo, relativo al periodo dal 1° gennaio al 30 giugno dell'anno in corso;</p> <p>b) relazione amministrativa relativa allo stesso periodo.</p> <p>3. La relazione analizza gli scostamenti rispetto agli obiettivi assegnati e individua le opportune azioni correttive.</p> <p>Ove l'andamento della gestione sia tale da prefigurare la formazione di squilibri economici o finanziari, la relazione indica le azioni correttive già adottate e/o da adottare per scongiurarne l'insorgenza.</p> <p>4. L'assemblea, sulla base delle informazioni acquisite dai soci, esprime all'amministratore unico eventuali indirizzi.</p> <p>Art. 23 - Bilancio</p> <p>1. L'esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.</p> <p>2. Alla fine di ogni esercizio l'amministratore unico l'organo amministrativo provvede alla formazione del bilancio di esercizio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa, corredandolo con una relazione sul governo societario.</p> <p>3. La relazione sul governo societario include le informazioni sui programmi di valutazione del rischio di crisi azienda le predisposti ai sensi dell'art. 6, comma 2, del decreto legislativo 19 agosto 2016 n. 175.</p> <p>4. Il bilancio è redatto in forma ordinaria anche nel caso in cui la società abbia i requisiti previsti dall'art. 2435-bis del Codice Civile per la redazione in forma abbreviata.</p> <p>5. Il Lo schema del bilancio di esercizio, unitamente alla corredato dalla relazione sul governo societario ed dalla relazione del sindaco revisore, è trasmesso ai soci contestualmente all'avviso di convocazione della riunione dell'assemblea prevista per l'approvazione.</p> <p>Art. 24 - Utili</p> <p>1. Gli utili netti risultanti dal bilancio, dedotto il cinque per cento da destinare a riserva legale sino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, sono ripartiti tra i soci in proporzione al capitale posseduto, salvo che, in ragione di specifiche motivazioni da indicare</p>
--	---

<p>espressamente nel verbale, l'assemblea delibera diversamente.</p> <p>2. Il pagamento degli utili è effettuato tramite la banca designata dall'organo amministrativo ed avviene entro trenta giorni dalla data della delibera assembleare che approva la distribuzione.</p> <p>TITOLO VII Ulteriori norme per il controllo dei soci</p> <p>Art. 25 - Controllo dei soci</p> <p>1. L'attività della società è improntata ai principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza; essa concorre al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica degli enti locali soci.</p> <p>2. La società è soggetta al controllo dei soci sia in ragione della sua funzione strumentale che della proprietà pubblica del capitale sociale.</p> <p>3. Relativamente alla gestione, in regime di affidamento diretto, da parte dei soci, della produzione di beni e servizi strumentali e dello svolgimento esternalizzato di funzioni amministrative, la società è assoggettata ad un controllo funzionale analogo a quello che gli stessi soci esercitano sui propri uffici e servizi.</p> <p>4. Il controllo dei soci si esplica attraverso:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) le modalità stabilite dai contratti di servizio; b) le modalità previste dal presente statuto; c) le discipline regolamentari adottate dai soci ai sensi di legge; d) le forme di coordinamento stabilite dai soci fra loro per assicurare l'esercizio congiunto del controllo, ivi inclusi eventuali patti parasociali. <p>Art. 26 - Sistema informativo</p> <p>1. La società si conforma al sistema informativo definito da soci, finalizzato a rilevare i rapporti finanziari ed economica-patrimoniali fra questi e la società, anche ai fini della redazione del bilancio consolidato degli enti locali, nonché a rilevare la situazione contabile, gestionale e organizzativa della società stessa, i contratti di servizio, la qualità dei servizi, il rispetto delle norme di legge sui vincoli di finanza pubblica.</p> <p>2. La società trasmette senza indugio al socio, e per esso ai suoi organi e uffici, ogni informazione e/o atto utile o necessario all'esercizio di attività amministrative o di controllo, nonché in relazione ad obblighi di comunicazione, di pubblicità e di trasparenza previsti dalle norme in vigore, o all'acquisizione di elementi conoscitivi.</p> <p>3. La relazione sul governo societario che correda il bilancio evidenzia, fra l'altro, lo stato della situazione organizzativa della società, con indicazione del personale in organico, del relativo costo, nonché delle variazioni intervenute nel corso dell'esercizio, ed illustra puntualmente i risultati raggiunti in relazione agli obiettivi specifici stabiliti dai soci ai sensi dell'art. 19, commi da 5 a 7, del decreto legislativo 19 agosto 2016 n. 175.</p> <p>Art. 27 - Trasmissione di determinati atti ai soci</p> <p>1. L'amministratore unico trasmette ai soci, contestualmente all'avviso di convocazione della relativa assemblea:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) il budget di previsione ed i suoi aggiornamenti; b) il bilancio di esercizio unitamente alla relazione sul governo societario ed alla relazione del sindaco revisore; c) il rapporto infrannuale. 	<p>espressamente nel verbale, l'assemblea delibera diversamente.</p> <p>2. Il pagamento degli utili è effettuato tramite la banca designata dall'organo amministrativo ed avviene entro trenta giorni dalla data della delibera assembleare che approva la distribuzione.</p> <p>TITOLO VII Ulteriori norme per il controllo dei soci</p> <p>Art. 25 - Controllo dei soci</p> <p>1. L'attività della società è improntata ai principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza; essa concorre al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica degli enti locali soci.</p> <p>2. La società è soggetta al controllo dei soci sia in ragione della sua funzione strumentale che della proprietà pubblica del capitale sociale.</p> <p>3. Relativamente alla gestione, in regime di affidamento diretto, da parte dei soci, della produzione di beni e servizi strumentali e dello svolgimento esternalizzato di funzioni amministrative, la società è assoggettata ad un controllo funzionale analogo a quello che gli stessi soci esercitano sui propri uffici e servizi.</p> <p>4. Il controllo dei soci si esplica attraverso:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) le modalità stabilite dai contratti di servizio; b) le modalità previste dal presente statuto; c) le discipline regolamentari adottate dai soci ai sensi di legge; d) le forme di coordinamento stabilite dai soci fra loro per assicurare l'esercizio congiunto del controllo, ivi inclusi eventuali patti parasociali. <p>Art. 26 - Sistema informativo</p> <p>1. La società si conforma al sistema informativo definito da soci, finalizzato a rilevare i rapporti finanziari ed economica-patrimoniali fra questi e la società, anche ai fini della redazione del bilancio consolidato degli enti locali, nonché a rilevare la situazione contabile, gestionale e organizzativa della società stessa, i contratti di servizio, la qualità dei servizi, il rispetto delle norme di legge sui vincoli di finanza pubblica.</p> <p>2. La società trasmette senza indugio al socio, e per esso ai suoi organi e uffici, ogni informazione e/o atto utile o necessario all'esercizio di attività amministrative o di controllo, nonché in relazione ad obblighi di comunicazione, di pubblicità e di trasparenza previsti dalle norme in vigore, o all'acquisizione di elementi conoscitivi.</p> <p>3. La relazione sul governo societario che correda il bilancio evidenzia, fra l'altro, lo stato della situazione organizzativa della società, con indicazione del personale in organico, del relativo costo, nonché delle variazioni intervenute nel corso dell'esercizio, ed illustra puntualmente i risultati raggiunti in relazione agli obiettivi specifici stabiliti dai soci ai sensi dell'art. 19, commi da 5 a 7, del decreto legislativo 19 agosto 2016 n. 175.</p> <p>Art. 27 - Trasmissione di determinati atti ai soci</p> <p>1. L'amministratore unico, o il presidente nel caso in cui sia stato costituito il consiglio di amministrazione, organo amministrativo trasmette ai soci, contestualmente all'avviso di convocazione della relativa assemblea:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) il budget di previsione ed i suoi aggiornamenti; b) il bilancio di esercizio unitamente alla relazione sul governo societario ed alla relazione del sindaco revisore; c) il rapporto infrannuale.
--	--

<p>2. La rappresentazione analitica del risultato economico, redatta ai sensi del comma 3 dell'art. 21, è riportata, oltre che in allegato al budget di previsione, anche in allegato al rapporto semestrale di cui all'art. 19 ed alla relazione sul governo societario, in forma tale da garantirne la confrontabilità.</p> <p>3. Copia del verbale di ciascuna assemblea è trasmessa ai soci entro i dieci giorni successivi alla data della riunione.</p> <p>TITOLO VIII Disposizioni finali</p> <p>Art. 28 - Norme speciali 1. È vietata l'istituzione di organi sociali diversi da quelli espressamente previsti dal presente statuto. 2. I componenti dell'organo di amministrazione e di controllo e i dipendenti della società sono soggetti alle azioni di responsabilità di cui all'art. 12 del decreto legislativo 19 agosto 2016 n. 175.</p> <p>Art. 29 - Scioglimento e liquidazione 1. In caso di scioglimento della società, l'assemblea determina le modalità della liquidazione e nomina un liquidatore fissandone i poteri ed il compenso.</p> <p>Art. 30 - Controversie 1. Per la risoluzione di eventuali controversie tra i soci o tra i soci e la società, che abbiano ad oggetto diritti relativi al rapporto sociale, è escluso il ricorso all'arbitrato. 2. Il foro competente è quello di Pisa.</p> <p>Art. 31 - Rinvio 1. Per quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle disposizioni del Codice Civile, del decreto legislativo 19 agosto 2016 n. 175 ed alle altre norme applicabili.</p>	<p>2. La rappresentazione analitica del risultato economico, redatta ai sensi del comma 3 dell'art. 21, è riportata, oltre che in allegato al budget di previsione, anche in allegato al rapporto semestrale di cui all'art. 19 ed alla relazione sul governo societario, in forma tale da garantirne la confrontabilità.</p> <p>3. Copia del verbale di ciascuna assemblea è trasmessa ai soci entro i dieci giorni successivi alla data della riunione.</p> <p>TITOLO VIII Disposizioni finali</p> <p>Art. 28 - Norme speciali 1. È vietata l'istituzione di organi sociali diversi da quelli espressamente previsti dal presente statuto. 2. I componenti dell'organo di amministrazione e di controllo e i dipendenti della società sono soggetti alle azioni di responsabilità di cui all'art. 12 del decreto legislativo 19 agosto 2016 n. 175.</p> <p>Art. 29 - Scioglimento e liquidazione 1. In caso di scioglimento della società, l'assemblea determina le modalità della liquidazione e nomina un liquidatore fissandone i poteri ed il compenso.</p> <p>Art. 30 - Controversie 1. Per la risoluzione di eventuali controversie tra i soci o tra i soci e la società, che abbiano ad oggetto diritti relativi al rapporto sociale, è escluso il ricorso all'arbitrato. 2. Il foro competente è quello di Pisa.</p> <p>Art. 31 - Rinvio 1. Per quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle disposizioni del Codice Civile, del decreto legislativo 19 agosto 2016 n. 175 ed alle altre norme applicabili.</p>
--	--